Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1895 — Roma — Martedì 22 Ottobre — **Numero 249**

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 624 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge dell'8 agosto 1895, n. 486, allegato *F*;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge che stabilisce una tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. *F*, sulla tassa di consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e riscaldamento.

Denuncia delle officine

Art. 1.

Chiunque intenda attivare un'officina di gas-luce o di energia elettrica, qualunque sia la destinazione dei prodotti, deve presentarne, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, denuncia in doppio esemplare all'Intendenza di finanza della provincia. La denunzia deve essere accompagnata da un tipo planimetrico dei locali costituenti l'opificio e da un elenco delle macchine ed apparati ad uso della produzione, modificazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica, esistenti nei singoli luoghi e locali, che verranno appositamente numerati a cura della Ditta interessata.

Sono esenti dalla denuncia coloro, che in Istituti, officine o laboratori producono sia il gas-luce, sia l'energia elettrica esclusivamente a scopo scientifico.

Art. 2.

Agli effetti del presente regolamento costituisce un'unica officina il complesso degli apparati di produzione, modificazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica, eserciti da una medesima Ditta, anche quando gli apparati di modificazione e distribuzione siano collocati in edifici distinti da quello in cui trovansi gli apparati di produzione, e quando pure i due o più edifici siano impiantati in Comuni diversi.

Costituiscono però officine distinte le diverse stazioni di produzione del gas o di generazione dell'energia elettrica, che una stessa Ditta esercisca in edifizi distinti, quand'anche dette stazioni siano messe in comunicazione fra loro per mezzo della rete dei conduttori, o mediante un'unica stazione di distribuzione.

Sono considerate come Ditte fabbricanti, e devono produrre la denuncia per conto proprio, quelle che, acquistato il gas-luce o l'energia elettrica per usi diversi, senza distinzione di condottura e di prezzo per i singoli usi, ne utilizzano parte ad usi colpiti da tassa, sia che la distribuiscano a terzi, sia che la consumino esclusivamente nei propri opifici od abitazioni. In questi casi le Ditte produttrici denunciano le quantità di gas o di energia così vendute come se fossero destinate per intero ad usi non colpiti da tassa.

Art. 3.

La denuncia per le officine del gas-luce deve contenere le seguenti indicazioni:

1° le Ditte proprietaria ed esercente dell'officina ed il Cognome e Nome di chi nella medesima rappresenta la Ditta esercente;

2° il Comune in cui sorge l'officina e la precisa ubicazione di questa;

3° i centri abitati ai quali si estendono le diramazioni delle condotture, nonchè la distanza massima fra ciascun centro e l'officina;

4° il giorno in cui sarà attivata la produzione;

5° la qualità e la provenienza delle materie che si impiegano per la produzione;

6° il potere illuminante del gas che si intende produrre;

7° il numero e la capacità delle storte per la distillazione;

8° il numero e la capacità dei gasometri per il raccoglimento;

9° il tipo e l'esplicazione dei congegni installati nell'officina, che servono alla misura della produzione e del consumo;

10° la quantità in metri cubi del gas che si presume potersi distribuire annualmente, a lavorazione normale:

a) per l'illuminazione e riscaldamento dei privati;

b) per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche;

c) per forza motrice;

d) per speciali usi industriali;

11° i prezzi tariffati di vendita del gas per i diversi suoi usi.

Oltre ciò si aggiungeranno le nozioni e le osservazioni, che valgano a chiarire i processi di produzione e di utilizzazione del gas.

Art. 4.

La denuncia per le officine di energia elettrica deve indicare:

1° le Ditte proprietaria ed esercente dell'officina ed il Cognome e Nome di colui, o coloro, che nella stazione di generazione, e nelle altre stazioni, se ve ne siano, rappresentano la Ditta esercente;

2° il Comune, od i Comuni, in cui sono impiantate le stazioni di generazione, trasformazione, accumulazione e distribuzione della corrente, e distanza rispettiva degli edifici;

3° i centri abitati, ai quali si estende la rete dei conduttori e la distanza massima fra ciascun centro e la stazione di distribuzione;

4° il giorno, in cui sarà attivata la produzione;

5° il tipo, la potenza (segnata agli strumenti di misura o controllo dell'officina) ed il numero per tipo e potenza delle macchine od apparati generatori della corrente;

6° la qualità della forza motrice, e la quantità di lavoro motore effettivo, disponibile per la messa in azione delle macchine generatrici della corrente;

7° la designazione dei motori, o del lavoro motore, non che delle macchine od apparati di generazione, di cui ai precedenti due numeri, da considerarsi di riserva;

8° il sistema adottato per la distribuzione della corrente;

9° la natura e le tensioni della corrente:

a) nei conduttori all'arrivo dalla stazione generatrice alla stazione trasformatrice primaria (se vi sia), e da questa alle secondarie;

b) nei circuiti d'utilizzazione;

10° il tipo e l'esplicazione dei congegni funzionanti nell'officina per la misura dell'elettricità prodotta e della distribuita per le diverse destinazioni;

11° il sistema di illuminazione (se ad arco, ad incandescenza o promiscuo);

12° la quantità in « kilowatt ora » di energia elettrica, che si presume potersi distribuire annualmente, a lavorazione normale:

a) per l'illuminazione e riscaldamento dei privati;

b) per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche;

c) per forza motrice;

d) per speciali usi industriali;

13° i prezzi tariffati di vendita dell'energia elettrica per i diversi suoi usi.

Oltre ciò si aggiungeranno le nozioni e le osservazioni, che valgano a chiarire i processi speciali di generazione, modificazione ed utilizzazione della corrente.

Art. 5.

Se l'officina elettrica è destinata all'illuminazione di Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, alla denuncia, di cui all'articolo precedente, sarà allegato un elenco nominativo dei consumatori, indicante per ciascuno di essi:

a) la data, la decorrenza o la scadenza del contratto che fosse stipulato;

b) se l'energia elettrica sia fornita per lampada *à forfait*, od a misura di tempo, od a misura di consumo;

c) i prezzi tariffati per il consumo nei distinti casi, di cui alla lettera *b*;

d) i tipi, la potenzialità di luce o calore, il consumo orario normale in Watt, ed il numero per tipo e potenzialità delle lampade e degli apparecchi di riscaldamento installati e funzionanti;

e) il consumo annuale presumibile dell'energia fornita a misura;

oppure

l'orario d'accensione ed il canone convenuto *à forfait*.

Art. 6.

Se il gas-luce o l'energia elettrica sono prodotti per uso proprio esclusivo del proprietario o dell'esercente dell'officina, alle indicazioni, di cui ai numeri 3, 10 ed 11 dell'articolo 3° ed ai numeri 3, 12 e 13 dell'articolo 4°, saranno sostituite le seguenti:

a) la designazione (con tipo planimetrico per gli opifici) dei locali, che si vogliono illuminare o riscaldare;

b) i tipi, la potenzialità di luce o calore, il consumo orario in litri od in Watt, ed il numero per tipo e potenzialità dei becchi a gas, o delle lampade elettriche, e degli apparecchi di riscaldamento installati e funzionanti;

c) l'orario d'accensione per gli opifici, od il numero medio giornaliero delle ore di consumo per i locali d'abitazione.

Art. 7.

La energia elettrica per l'illuminazione delle navi, dei treni ferroviari, dei tramvia elettrici è considerata come prodotta per uso proprio esclusivo delle Società o Ditte, che esercitano i trasporti.

È ammessa un'unica denuncia per tutti i viaggi, che si presume compiere nell'anno dalle navi, o dai treni ferroviari, o dai tramvia elettrici, che facciano capo ad una stessa stazione e siano eserciti da una medesima Ditta, il cui domicilio legale sarà considerato come sede di officina per tutti gli effetti di legge.

Art. 8.

Per l'illuminazione o riscaldamento precari, od a periodi di tempo non prevedibili, di chiese, teatri, esposizioni, musei, o di altri simili edifizi, non che di locali ed aree private, quando il gas-luce o l'energia elettrica non vengano derivati da officine già denunziate, ma siano prodotti con motori od apparati appositi, la denuncia sarà, caso per caso, o periodo per periodo, presentata dal proprietario od amministratore responsabile dello stabile.

Per l'illuminazione di costruzioni, che si trasportano da Comune a Comune (giostre, baracconi e simili), quando il gas-luce o l'energia elettrica siano prodotti con appositi apparati dal proprietario della costruzione, la denuncia deve essere presentata all'Intendenza di finanza della Provincia, nella quale si inizia l'esercizio.

Il termine di presentazione della denuncia può, nei casi suddetti, essere dall'Intendenza di finanza abbreviato.

Art. 9.

Uno degli originali della denuncia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentata e del bollo d'ufficio, viene dall'Intendenza di finanza restituito alla Ditta interessata, che ha l'obbligo di custodirlo nell'officina (stazione di produzione) unitamente agli altri documenti prescritti dal presente regolamento. La restituzione, così come la presentazione, della denuncia può essere fatta per mezzo del Sindaco del Comune, nel quale l'officina viene attivata.

L'altro originale, con tutti gli allegati, è dall'Intendenza di finanza immediatamente trasmesso all'ufficio tecnico di finanza.

Verificazione delle officine

—

Art. 10.

Entro 10 giorni dalla presentazione della denuncia, e d'urgenza nei casi di cui all'art. 8, un ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza procede in contraddittorio della Ditta esercente, o di chi la rappresenta, alle occorrenti verificazioni.

La verificazione ha per iscopo:

a) di accertare, in confronto allo stato reale dell'officina, l'esattezza della denuncia, e degli allegati, tanto rispetto alla disposizione e destinazione dei locali, quanto rispetto alla qualità, quantità, condizione di impianto e potenzialità degli apparecchi di produzione, modificazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica;

b) di accertare, in confronto ai registri di fabbrica e d'ufficio, l'attendibilità delle notizie e dei dati forniti colla denunzia ed allegati, rispetto al consumo;

c) di stabilire quali dei congegni esistenti nell'officina per la misura ed il controllo della produzione e del consumo vengono assoggettati alla speciale vigilanza degli agenti finanziari;

d) di stabilire le opere e gli adattamenti eventualmente occorrenti perchè, in relazione al disposto dell'articolo 7 della legge, siano distinti da quelli d'officina i locali, che la Ditta esercente intende, con dichiarazione scritta, destinare ad uso esclusivo di abitazione.

Art. 11.

Dei risultati della verificazione l'ingegnere di finanza redige processo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'ingegnere stesso e dal rappresentante la Ditta esercente. Uno degli esemplari è conservato presso l'Ufficio tecnico di finanza, l'altro è consegnato alla Ditta, che ha l'obbligo di custodirlo nell'officina unitamente alla denuncia.

Cauzione e licenza d'esercizio

—

Art. 12.

Entro 15 giorni dalla presentazione della denunzia dell'officina, l'Ufficio tecnico di finanza notifica, a mezzo d'un delegato di finanza, alla Ditta esercente l'ammontare sia della cauzione, sia del diritto di licenza. Nei casi, di cui all'art. 8, la cauzione, che può corrispondere all'intero canone, viene notificata d'urgenza.

Sono esenti dal pagamento del diritto di licenza coloro, che producono il gas-luce o l'energia elettrica esclusivamente per usi non soggetti a tassa.

L'atto di notificazione vale come permesso provvisorio d'esercizio fino al ritiro della licenza definitiva, di cui al successivo articolo 16.

Art. 13.

La cauzione si presta, mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, o mediante annotazione d'ipoteca sopra titoli di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore, quanto di rendita nominativa, sono calcolati in base al listino più recente della Borsa di Roma.

Nei casi però contemplati dall'articolo 8 la cauzione sarà prestata sempre mediante deposito di denaro o di rendita pubblica al portatore.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella cassa della Sezione di Tesoreria della provincia.

Art. 14.

La cauzione prestata potrà essere variata in aumento o diminuzione, dietro richiesta dell'Amministrazione o della Ditta esercente, quando sia dimostrata insufficiente od eccedente rispetto alle condizioni della produzione o del consumo durante un anno, o sempre quando l'aumento o la diminuzione del consumo raggiunga il 50 per cento di quello sul quale la cauzione venne determinata.

La cauzione, al termine dell'esercizio d'un'officina, non viene svincolata, se siano pendenti controversie relative alla determinazione dei canoni annuali, od alla liquidazione delle tasse mensili, e se la Ditta non provi di non essere verso lo Stato in debito di tassa o di spese comunque cadenti a suo carico per indennità, perizie e contravvenzioni, in dipendenza della legge sul consumo del gas-luce e della energia elettrica.

Art. 15.

Può essere sollevata dalla cauzione la Ditta producente il gas-luce o la energia etettrica per uso proprio esclusivo, oppure l'energia elettrica in Comuni di popolazione non eccedente i 10,000 abitanti, quando si obblighi a pagare il canone annuo a rate bimestrali anticipate; in tal caso il pagamento della tassa sarà fatto entro la terza decade del mese precedente il bimestre, al quale si riferisce la rata di tassa.

Per le officine però, di cui all'art. 8, può essere richiesto anticipatamente l'intero canone.

I versamenti della tassa, nei casi contemplati da questo articolo, sono fatti nella Cassa della Sezione di tesoreria della Provincia, alla cui Intendenza venne presentata la denuncia dell'officina.

Art. 16.

Entro 5 giorni dalla notificazione, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se si intenda por subito mano alla produzione, ed in ogni caso entro 15 giorni dalla stessa data, la Ditta esercente deve chiedere all'Intendenza di finanza la licenza d'esercizio dell'officina denunciata.

La domanda, stesa su carta da bollo da centesimi 60, deve essere corredata:

a) del verbale di verificazione dell'officina;

b) dell'atto di notificazione dell'ammontare della cauzione e del diritto di licenza;

c) del documento comprovante la prestata cauzione, se richiesta; oppure della dichiarazione di voler pagare la tassa anticipatamente, come all'articolo 15;

d) della quietanza del diritto di licenza, se richiesto.

I documenti, tranne la dichiarazione di cui alla lettera c), sono immediatamente restituiti alla Ditta, muniti del visto di presentazione e del bollo d'ufficio.

Art. 17.

La licenza deve indicare:

a) la destinazione dell'officina e dei relativi prodotti;

b) la Ditta esercente ed il Cognome e Nome di chi la rappresenta;

c) l'ubicazione delle stazioni, sia di produzione, che di distribuzione, se poste in edifici distinti;

d) le date della denuncia dell'officina, e del processo verbale di verificazione;

e) la data del rilascio.

La licenza deve essere custodita nei locali della stazione di produzione ed esibita ad ogni richiesta degli agenti governativi: potrà osserne rilasciata una copia autentica per ciascuna delle stazioni di distribuzione, se poste a distanza da quella di produzione.

Del rilascio della licenza l'Intendenza dà immediata partecipazione all'Ufficio tecnico di finanza, e, se sia stata presentata la dichiarazione, di cui alla lettera c) dell'articolo 16, gli chiede d'urgenza l'invio dello speciale elenco di riscossione, di cui al penultimo capoverso del seguente articolo 57.

Art. 18.

La licenza d'esercizio è valevole per l'anno solare, nel quale viene rilasciata, ed esclusivamente per la Ditta, per i luoghi e la destinazione dei prodotti in essa indicati. Quando venga cambiato il rappresentante della Ditta la licenza deve essere presentata all'Intendenza di finanza per le relative rettificazioni.

Nei casi, di cui al primo capoverso dell'art. 8, la licenza d'esercizio è valevole per tutte le denuncie, che dalla stessa Ditta si possono ripetere nello stesso anno solare; e nei casi, di cui al secondo capoverso dello stesso articolo, la licenza è valevole per tutti i luoghi, nei quali l'officina, colla costruzione cui serve, viene trasportata. Di ciò sarà fatta annotazione sulla stessa licenza d'esercizio.

La licenza viene rinnovata alle scadenze annuali senza obbligo della riproduzione della denuncia, di cui all'articolo 6° della legge; per le officine, di cui al secondo capoverso dell'art. 8, la licenza è rinnovata dall'Intendenza di finanza della provincia, nella quale ciascun'officina si trova nel primo giorno dell'anno, previa intesa coll'Ufficio tecnico di finanza per la revisione o conferma del canone annuale, o per l'eventuale compilazione urgente dell'elenco speciale di riscossione.

Variazioni dopo la verificazione dell'officina

Art. 19.

Le modificazioni allo stato di qualsiasi officina, quale venne consacrato nel verbale di verificazione, devono essere denunziate, con atto in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza.

Sono denunciate almeno tre giorni prima della loro effettuazione:

a) le variazioni, sì d'aumento o diminuzione, che di destinazione o disposizione, dei locali di officina;

b) gli aumenti o le diminuzioni nei motori, nelle macchine o negli apparati di produzione, sempre quando il corrispondente aumento di potenzialità raggiunga il decimo della precedentemente verificata;

c) le sostituzioni dei congegni di misura o di controllo, di cui alla lettera c), articolo 10, del presente regolamento.

È in facoltà della Ditta esercente il denunciare le altre variazioni man mano che vengono effettuate, oppure mediante presentazione di un complessivo elenco nel mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Per le officine elettriche, le quali forniscono l'energia a Comuni di popolazione non superiore ai 10,000 abitanti, oltre alle modificazioni di cui all'articolo precedente, devono essere notificate all'Ufficio tecnico le successive installazioni di nuovi focolai, man mano che importino aumenti di consumo eccedenti il ventesimo di quello tenuto a base del canone iniziale.

La notificazione ha luogo mediante la trasmissione di elenchi dei nuovi o maggiori consumatori, contenenti tutte le indicazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Nei detti elenchi potranno essere dichiarati, a riduzione degli aumenti di consumo, gli impianti di illuminazione e riscaldamento messi fuori uso per disdetta formale degli abbonamenti per parte dei consumatori.

Art. 21.

Anche per le officine, che producono il gas-luce o l'energia elettrica per l'illuminazione o riscaldamento ad uso proprio esclusivo, oltre alle modificazioni di cui all'articolo 19, devono essere immediatamente denunciati gli aumenti nel numero e potenzialità dei becchi, o lampade, od apparecchi di riscaldamento installati e funzionanti, non che gli aumenti continuativi, o temporanei, nel numero delle ore di accensione, sempre quando importino un aumento di consumo annuale superiore al ventesimo di quello corrispondente al canone in vigore.

Saranno pure denunciate le variazioni nei locali illuminati o riscaldati, quali risultano dall'ultimo verbale di verificazione.

Art. 22.

Compiute le variazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio tecnico di finanza eseguisce le necessarie verificazioni dei locali, apparati o registri, ne redige, in doppio originale, il processo verbale a modificazione, o complemento, o sostituzione del verbale in vigore, e notifica, occorrendo, la revisione del canone come dai seguenti articoli 31 e 32, non che l'aumento di cauzione corrispondente all'accertato o presunto aumento di consumo, dandone notizia all'Intendenza di finanza.

La cauzione suppletiva deve essere costituita entro 15 giorni dalla notificazione.

Art. 23.

Agli effetti del rinnovo, rettificazione od annullamento della licenza d'esercizio, del rinnovo o svincolo della cauzione, debbono essere partecipate all'Intendenza di finanza, con dichiarazione in doppio originale, e non più tardi di tre giorni dall'avvenimento:

a) le sostituzioni delle Ditte esercenti, coll'indicazione delle Ditte subentranti;

b) le sostituzioni dei rappresentanti le Ditte nelle officine;

c) le cessazioni definitive dell'industria.

Un esemplare della dichiarazione, munito della data del ricevimento e del bollo d'ufficio, è restituito alla Ditta dichiarante.

Della variazione l'Intendenza dà partecipazione all'ufficio tecnico di finanza per le registrazioni ed operazioni di sua competenza.

Canoni d'abbonamento.

Art. 24.

Per le officine, le quali producono il gas-luce o l'energia elettrica per uso proprio esclusivo dei proprietari o degli esercenti delle medesime, il canone annuo è stabilito in base al consumo effettivo, quale risulta: sia dalla potenzialità degli apparati di produzione in uso normale, tenuto conto delle perdite per via dall'officina ai luoghi di consumo; sia dalle indicazioni degli strumenti di misura o di controllo della produzione o del consumo, se esistenti; sia dai registri dell'officina; sia dal numero, tipo, potenzialità di luce e consumo normale dei becchi e lampade funzionanti, tenuto conto dell'orario d'accensione; sia dal numero, ampiezza e destinazione degli ambienti da riscaldarsi, non che dal tipo, consumo normale, o numero degli apparecchi di riscaldamento installati.

Viene in ogni caso, giusta il disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge, esclusa dal computo del consumo la quantità di gas o di energia elettrica impiegata negli opifici, come mezzo di riscaldamento, richiesto indispensabilmente dai processi industriali.

Può essere stabilito un canone unico, se con una unica officina si provvede all'illuminazione o riscaldamento di più edifici od opifici, di proprietà, od esercizio, questi e quella d'una medesima Ditta.

Art. 25.

Per le singole officine, che distribuiscono l'energia elettrica in Comuni di popolazione non superiore ai diecimila abitanti, il canone annuo è stabilito complessivamente in base:

a) al consumo, determinato come dall'articolo precedente, per le vendite a scopo d'illuminazione o riscaldamento fatte agli opifici industriali:

b) al numero, tipo, potenzialità di luce e consumo orario delle lampade installate presso i consumatori privati, tenuto conto: dei canoni d'abbonamento pattuiti *à forfait*; dei prezzi unitari tariffati dai produttori, degli aggi o sconti speciali da questi accordati sui prezzi tariffati normali; e del limite di tassa imposto dal 1° comma dell'articolo 4 della legge;

c) al numero, all'ampiezza e destinazione degli ambienti da riscaldarsi negli edifizi privati, non che al tipo, consumo normale e numero degli apparecchi di riscaldamento installati.

Agli effetti del citato articolo 4°, primo comma, della legge, i consumatori sono tenuti a permettere l'accesso nei luoghi dove sono o possono essere apposti i controlli dell'energia consumata dagli apparecchi d' illuminazione e riscaldamento impiantati, esclusi però i locali di abitazione.

Art. 26.

Se il canone sia stato determinato di pieno accordo colla Ditta esercente, l'ufficio tecnico di finanza stipula colla medesima un atto di convenzione.

Nel primo semestre dell'impianto di una nuova officina a scopo commerciale possono essere stipulate convenzioni a scadenza mensile.

L'atto di convenzione deve contenere gli estremi della tassazione, portare la firma dei rappresentanti le parti contraenti, ed essere vidimato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico. L'atto è redatto in doppio originale, da ritenersi uno dall'Ufficio tecnico, da consegnarsi l'altro alla Ditta.

Art. 27.

Quando il canone non sia stato concordato colla Ditta esercente, l'Ufficio tecnico gliene fa la notificazione a mezzo d'un delegato di finanza.

L'atto di notificazione deve contenere gli estremi della tassazione ed essere in doppio esemplare. Entrambi gli esemplari sono muniti della data dell'eseguita notificazione e della firma del delegato: uno di essi, da restituirsi all'Ufficio tecnico, deve essere firmato dalla Ditta, previa attestazione del ricevimento dell'altro esemplare.

Se il titolare della Ditta, o chi la rappresenta, non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indica tale circostanza nell'atto stesso, prima di apporvi la sua firma.

Quando il titolare od il rappresentatte della Ditta sono assenti l'atto di notificazione è consegnato ad un membro delle loro famiglie o ad un loro dipendente, e, quando manchino anche questi, al sindaco del Comune, facendo menzione, sui due esemplari dell'atto, delle speciali circostanze verificatesi.

Art. 28.

Il canone annuale convenuto, o notificato, entra in vigore dal giorno, nel quale l'officina venne attivata agli scopi soggetti a tassazione: la scadenza annuale del canone però verrà portata all'ultimo giorno dello stesso mese.

Il canone notificato diventa definitivo, quando la Ditta esercente non abbia presentato, entro 20 giorni dalla notificazione, il ricorso di cui al successivo articolo 41.

Art. 29.

I canoni divenuti definitivi hanno la durata di un anno e si intendono confermati d'anno in anno, se non intervengano revisioni ordinarie o straordinarie, come dagli articoli seguenti.

I canoni di revisione si sostituiscono a quelli in vigore, ma non ne variano la scadenza annuale.

Art. 30.

La revisione ordinaria può eseguirsi di anno in anno, tanto ad iniziativa dell'Ufficio tecnico di finanza, quanto per richiesta delle Ditte esercenti le officine.

Se la revisione si vuol promuovere dalla Ditta esercente, occorre che questa ne faccia domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 60 giorni prima della scadenza del canone in vigore. Se l'Ufficio tecnico ritenga, che non concorrano gli estremi per eseguire la chiesta revisione, e se non intenda addivenire per propria iniziativa alla revisione in aumento, fa reintimare il canone in vigore.

I canoni di revisione ordinaria si notificano almeno 30 giorni prima della scadenza dei canoni vigenti ed hanno effetto dal giorno successivo a detta scadenza.

Art. 31.

La revisione straordinaria ha luogo quando si verificano variazioni, che aumentino il consumo del gas-luce o dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e riscaldamento dei privati, sia che queste variazioni vengano denunciate a termini degli articoli 20 e 21 del presente regolamento, sia che vengano scoperte dagli agenti governativi, salvo per queste gli effetti contravvenzionali.

La Ditta esercente può chiedere la revisione straordinaria del canone quando, per fatti non prevedibili, ed indipendenti dalla sua volontà, avvengano sospensioni di produzione tali, che ne derivi una diminuzione di consumo annuale superiore al ventesimo di quello corrispondente al canone in vigore.

I canoni di revisione straordinaria vengono notificati nel più breve termine possibile dalla constatazione dei fatti, che li hanno motivati. Essi hanno efficacia dal giorno, nel quale i fatti vennero denunziati dalla Ditta esercente, o scoperti dagli agenti governativi.

Art. 32.

Le notificazioni e le reintimazioni dei canoni di revisione ordinaria, o straordinaria, si fanno nei modi stabiliti dall'art. 27, e producono gli stessi effetti delle notificazioni dei canoni di prima determinazione.

Dichiarazioni di consumo e liquidazioni delle relative tasse.

Art. 33.

Le dichiarazioni mensili di consumo, di cui all'articolo 3 della legge, sono presentate:

dalle Ditte tutte esercenti le officine di gas a scopo commerciale;

dalle Ditte esercenti le officine elettriche a scopo commerciale, che distribuiscono i prodotti soggetti a tassa in Comuni di popolazione superiore ai 10,000 abitanti;

dalle Ditte produttrici per conto proprio esclusivo, che, giusta il seguente art. 41, abbiano ottenuto di pagare la tassa in base alle indicazioni di contatori di consumo, forniti ed applicati dall'Amministrazione, a loro spese.

È ammessa la presentazione di una dichiarazione complessiva per le diverse officine di gas-luce o di energia elettrica, che una stessa Ditta esercisca in uno stesso Comune, quando le diverse stazioni di produzione comunichino fra loro per mezzo dei conduttori, o di una unica stazione di distribuzione.

Art. 34.

La dichiarazione di consumo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la designazione dell'officina, o delle officine, cui la dichiarazione si riferisce e del Comune in cui sono situate;

b) la designazione della Ditta esercente;

c) la quantità totale del gas o dell'energia elettrica prodotta nel mese, quale risulta:

dagli strumenti di misura, se esistenti;

dai registri di fabbricazione;

d) la quantità dei prodotti che, dedotte le perdite per via dall'officina ai luoghi di consumo, vennero nel mese consumati distintamente:

per illuminazione e riscaldamento dei privati;

per illuminazione municipale delle aree pubbliche;

per forza motrice;

per speciali usi industriali esenti da tassa;

e) il riparto dei prodotti, consumati per illuminazione e riscaldamento dei privati, nelle quantità:

accertate coi contatori o misuratori del consumo presso i consumatori;

desunte dai contratti stipulati, o dai canoni pattuiti per abbonamenti *à forfait*.

Le singole quantità di consumo, di cui alla lettera *d)*, debbono essere scritte in cifre ed in tutte lettere.

Art. 35.

Quando avvenga che, per causa indipendente dalla sua volontà, una Ditta non abbia accertato un consumo mensile avvenuto presso un qualche consumatore, potrà di questo consumo essere tenuto conto nella dichiarazione mensile del mese successivo. L'ommissione però dovrà essere fatta risultare sui registri della Ditta.

Quando una Ditta esercente, per rettificazione di errori commessi nella lettura delle indicazioni dei contatori o misuratori del consumo, od altrimenti per fatti indipendenti dalla sua volontà, sia tenuta a rettificare sulle fatture rilasciate ai consumatori, e sui suoi registri, le cifre del consumo già comprese in una dichiarazione mensile, essa potrà, o mediante una dichiarazione rettificativa a parte, o con annotazione in calce alla dichiarazione mensile successiva, indicare motivatamente le variazioni avvenute, delle quali l'Ufficio tecnico terrà conto nella prima successiva liquidazione di tassa.

Art. 36.

Le dichiarazioni, di cui agli articoli precedenti, devono essere redatte in doppio originale, uno dei quali, munito della data di presentazione, della attestazione di ricevuta del duplo, e del bollo d'ufficio, viene restituito all'esibitore.

Le dichiarazioni possono essere fatte pervenire all'Ufficio tecnico di finanza a mezzo del Sindaco del Comune ove esiste l'officina; in tal caso la restituzione dei dupli viene fatta collo stesso mezzo.

La dichiarazione di consumo mensile deve essere presentata anche se eventualmente negativa.

Art. 37.

Qualora i registri di fabbricazione e di vendita, o di contabilità, tenuti per conto proprio dalle Ditte esercenti, non siano sufficienti a mettere in evidenza gli elementi, sui quali devono basarsi le dichiarazioni mensili di produzione e di consumo, e le conseguenti liquidazioni della tassa, o siano scritti in lingua straniera, l'Ufficio tecnico prescrive alle Ditte la tenuta di speciali registri d'officina, somministrati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 38.

Non appena ricevuta la dichiarazione di consumo, l'Ufficio tecnico di finanza ne riporta i dati su apposito registro, per la liquidazione della corrispondente tassa. Esamina quindi se gli estremi dichiarati sono in armonia con quelli risultanti dagli atti e dai rilievi dell'Ufficio e, semprechè quando occorra, dispone perchè siano fatti rilievi di controllo presso le officine e gli uffici pubblici, non che nei luoghi presso i singoli consumatori, dove sono apposti, o possono esserlo, i controlli di consumo, esclusi però i locali di abitazione.

Quando la dichiarazione non sia pervenuta all'Ufficio nel termine prescritto, e quando siano messe in evidenza irregolarità e differenze nei dati dichiarati, che rivestano il carattere d'infedeltà, l'Ufficio tecnico ne fa risultare mediante processo verbale di contravvenzione in doppio esemplare, da notificarsi alla Ditta esercente a mezzo di un delegato di finanza, e nei modi stabiliti dall'art. 27.

Se le differenze accertate appariscano dovute ad errori materiali di lettura, conteggio, o scritturazione, e gli errori siano riconosciuti dalla Ditta, questa può essere ammessa a produrre una dichiarazione rettificativa.

Art. 39.

Alla fine di ogni mese l'Ufficio tecnico di finanza liquida la tassa corrispondente alle dichiarazioni mensili di consumo, ed a quelle rettificative, ricevute nel mese stesso, in base ai dati nelle medesime esposte, salvi gli ulteriori supplementi, a contravvenzioni definite, per le dichiarazioni, che risulteranno infedeli, od, esclusa l'infedeltà, semplicemente irregolari. Il supplemento di tassa sarà commisurato sul maggior consumo di gas o di energia elettrica per gli usi soggetti a tassazione, che verrà determinato durante il procedimento contravvenzionale; però, nel caso d'infedeltà, non sarà inferiore alla differenza fra la tassa provvisoriamente liquidata e posta in riscossione, e quella liquidata nel corrispondente mese dell'anno precedente.

Per le officine, per le quali nel mese non sia pervenuta la prescritta dichiarazione, l'Ufficio tecnico liquida la tassa in base al maggiore dei consumi verificatisi in uno dei mesi del corrispondente trimestre dell'anno antecedente, e per officine di nuovo impianto in uno dei mesi del precedente trimestre; e ciò salvo una liquidazione suppletiva, a vertenza definita se dagli ulteriori rilievi risulterà un consumo maggiore o minore del liquidato.

Art. 40.

Gli errori materiali di liquidazione si correggono dall'Ufficio tecnico di finanza, mediante conguagli nelle liquidazioni successive alla loro constatazione.

Quando l'errore è a danno della Ditta esercente, questa può chiedere che il rimborso sia effettuato con mandato speciale.

Giudizi peritali

Art. 41.

Quando una Ditta esercente non intenda accettare il canone notificatole dall'Amministrazione, può presentare ricorso al Prefetto della provincia, per mezzo dell'Ufficio tecnico di finanza, ritirandone ricevuta. In tal caso deve dare garanzia per le spese del giudizio, mediante deposito presso l'Ufficio tecnico stesso della somma, che sarà da questo preventivata.

Le Ditte però, che producono il gas-luce o l'energia elettrica per uso proprio esclusivo, possono optare, salvo l'adesione del l'Amministrazione finanziaria, per l'accertamento del consumo mediante un contatore, da applicarsi dall'Amministrazione a spese di esse Ditte. In questo caso la tassa sarà liquidata in base alle dichiarazioni mensili del consumo, da prodursi come dall'articolo 3 della legge.

Art. 42.

Anche le Ditte esercenti, che intendono contestare la regolarità di una liquidazione di tassa fatta dall'Ufficio tecnico a termini dell'articolo 39, se l'Ufficio abbia dichiarato che non incorse in errori da correggersi come all'articolo 40, possono, a mezzo dell'Ufficio tecnico stesso e dando garanzia per le spese del giudizio, ricorrere al Prefetto, perchè provveda all'eventuale rettificazione.

Art. 43.

I ricorsi, di cui agli articoli precedenti, devono, per essere ammessi, soddisfare alle condizioni seguenti:

a) essere estesi su carta da bollo da centesimi 60;

b) essere presentati entro 20 giorni da quello della notificazione del canone, o della tassa;

c) contenere i motivi per i quali la determinazione della Finanza viene impugnata;

d) indicare esattamente l'ammontare del canone, o della tassa che la Ditta sarebbe disposta a pagare;

e) contenere la dichiarazione che la Ditta si obbliga a pagare, durante il tempo necessario per la definizione della vertenza, il canone, o la tassa stabiliti dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

f) essere documentati coll'atto di notificazione del canone, o della tassa contestati.

Art. 44.

L'Ufficio tecnico di finanza trasmette immediatamente ciascun ricorso al Prefetto, unendovi un foglio di controsservazioni, e la dichiarazione che venne fatto il deposito a garanzia delle spese del giudizio.

Se il ricorso è inammissibile, ai termini dell'articolo precedente, il Prefetto lo respinge alla Ditta con decreto motivato ed a mezzo dell'Ufficio tecnico di finanza.

Se il ricorso è ammissibile, il Prefetto promuove il giudizio peritale.

Art. 45.

Il giudizio é dato da un Comitato avente sede nel Capoluogo della provincia e composto di tre membri, scelti da una Commissione costituita dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale e dall'Intendente di finanza.

La scelta deve cadere su ingegneri o laureati in scienze fisiche, residenti nel Capoluogo della provincia.

La Commissione si aduna all'uopo nel mese d'ottobre d'ogni anno ad iniziativa del Prefetto, che ne ha la presidenza.

Il Comitato elegge il suo presidente e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo. Ove qualche membro non accetti la nomina, o si dimetta, o per qualche motivo non possa continuare nell'ufficio, viene sostituito d'urgenza dalla Commissione suddetta, adunata dal Prefetto in via straordinaria.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Intendenza di finanza, delegato dall'Intendente ed avente grado non inferiore a quello di segretario.

Art. 46.

Il Comitato tiene le sue adunanze in una sala della Prefettura ed è convocato dal suo presidente entro 15 giorni dalla data del ricevimento dei singoli ricorsi. Con lettere raccomandate, spedite almeno 8 giorni prima dell'adunanza, il presidente invita ad intervenirvi l'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza e la Ditta esercente, che potranno anche farsi rappresentare.

Il Comitato prende in esame il ricorso, non che i documenti unitivi, e tiene conto degli elementi di fatto e dei rilievi raccolti dagli Ingegneri di finanza; inoltre sente le parti od i loro rappresentanti, qualora intervengano. E, quando sia necessario, può disporre che uno dei suoi membri acceda all'officina ed ai luoghi dove sono apposti, o possono esserlo, i controlli del consumo del gas o dell'energia elettrica, esclusi però i locali d'abitazione, per eseguirvi rilievi ed esperimenti, e prendere visione di registri e documenti. L'Ufficio tecnico è invitato a delegare un proprio Ingegnere ad assistere alle operazioni, delle quali il membro del Comitato redige processo verbale.

La decisione del Comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso, e deve specificare i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda.

Art. 47.

Il presidente del Comitato deve far pervenire al Prefetto la decisione entro il termine di 5 giorni da quello, in cui fu pronunziata, unendovi tutti gli atti del procedimento.

Il Prefetto spedisce due copie della decisione all'Ufficio tecnico di finanza, il quale ne fa immediatamente notificare una alla Ditta esercente, a mezzo d'un delegato della finanza. Per la notificazione si seguono le norme dell'articolo 27.

Se il Prefetto non riceve la deliberazione entro il termine di 35 giorni da quello, in cui il ricorso pervenne al Comitato, può promuovere il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio ed addivenire alla nomina di altro Comitato.

Art. 48.

Tanto l'Ufficio tecnico di finanza, quanto la Ditta esercente possono ricorrere contro la decisione del Comitato ad una Commissione centrale, sedente presso il Ministero delle finanze.

Il ricorso, (che la Ditta esercente deve stendere in carta da bollo da lire 0.60) deve essere presentato, in doppio originale, alla segreteria della Prefettura, entro 15 giorni da quello in cui fu notificata la decisione alla Ditta esercente, essere motivato, e portare a corredo la copia della decisione munita dell'attestazione dell'avvenuta notificazione.

Quando il ricorso non sia presentato entro il termine suddetto la decisione del Comitato diventa definitiva.

Art. 49.

La Prefettura rilascia ricevuta del ricorso, notifica uno degli originali alla parte appellata e trasmette l'altro, insieme agli atti del primo giudizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle) per la consegna alla Commissione centrale.

La notificazione del ricorso alla parte appellata è fatta mediante trasmissione, con lettera raccomandata, di un originale all'Ufficio tecnico, che lo trattiene presso di sè, quando l'appello è prodotto dalla Ditta esercente, oppure lo fa notificare alla Ditta, se l'appello fu interposto dall'Ufficio tecnico stesso. La procedura per la notificazione è ancora quella stabilita dall'articolo 27.

Nel termine di 10 giorni dalla notificazione del ricorso la parte appellata può far pervenire un controricorso alla Commissione centrale per il tramite della Prefettura. Trascorso il termine di 10 giorni, senza che sia stato presentato il controricorso, la Prefettura ne dà notificazione alla Commissione predetta, a mezzo sempre del Ministero delle finanze.

Art. 50.

La Commissione centrale è nominata, con decreto del Ministro delle finanze, ogni anno nel mese di novembre ed è composta di cinque membri, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica, e proposti due dal Ministro delle finanze, due dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, ed uno dal Ministro delle poste e telegrafi.

La Commissione nominerà il proprio presidente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno tre membri, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

I membri della Commissione centrale durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo: ove alcuno dei suoi membri cessi, in detto periodo, dal farne parte, è sostituito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Ministro, che ne fece l'elezione.

Art. 51.

La Commissione centrale non delibera se prima non ha ricevuto il controricorso, o l'avviso che esso non fu presentato. In ogni caso prènderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento del ricorso.

Entro 5 giorni dalla presa deliberazione, il presidente la comunica alla Prefettura, la quale provvede per l'immediata notificazione all'Ufficio tècnico di finanza, e, per mezzo di questo, alla Ditta interessata.

Le deliberazioni della Commissione centrale sono inappellabili.

Art. 52.

Le spese del primo e del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. A tale effetto i verbali delle adunanze e delle deliberazioni, tanto del Comitato peritale, quanto della Commissione centrale, ed i verbali degli accessi alle officine, devono portare l'indicazione dell'ora, in cui ha avuto principio e termine l'adunanza o l'accesso.

Nessuna indennità od onorario spetta al Comitato, quando non abbia presentato la decisione nel termine prefisso.

I verbali degli accessi alle officine e quelli delle adunanze e

delle deliberazioni, tanto del Comitato provinciale quanto della Commissione centrale, non che le distinte delle spese, sono scritti su carta libera.

Le spese dei giudizi sono liquidate dai presidenti e sono approvate con Decreto ministeriale, nel quale vengono ripartite fra le parti in ragione della soccombenza finale. Il mandato a favore degli aventi diritto è emesso dal Ministero per l' intero ammontare delle spese.

Un estratto della ripartizione delle spese è comunicato all'Ufficio tecnico di finanza, il quale preleva dal deposito la somma liquidata a carico della Ditta interessata, e la versa nella Tesoreria a titolo di reintegrazione di fondi del bilancio, rimettendo la relativa quietanza al Ministero delle finanze. La somma eccedente sul deposito è restituita alla Ditta.

Se invece il deposito risulti insufficiente, l'Ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante, adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal Regolamento relativo, approvato col R. decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4703, relativi alla riscossione delle pene pecuniarie, spese di giustizia e di altri crediti gabellari.

Art. 53.

In qualunque stadio della controversia l'Ufficio tecnico di finanza e la Ditta esercente possono accordarsi sopra un canone od una tassa di transazione, salva l'approvazione del Ministero. L'approvazione deve essere richiesta mediante una relazione indicante i motivi, che fanno consigliare la transazione, ed i dati corrispondenti al nuovo canone od alla nuova tassa, in confronto sia a quelli che l' Ufficio aveva primieramente stabiliti, sia a quelli, che già fossero stati determinati dal Comitato peritale.

Avuta l'approvazione, l'Ufficio tecnico di finanza stipula colla Ditta esercente od una convenzione, come all'articolo 26 del presente regolamento od un apposito atto di transazione.

Dell'atto stipulato l' Ufficio tecnico dà immediato avviso alla Prefettura, e per mezzo di essa al Comitato peritale ed alla Commissione centrale, per la sospensione del giudizio in corso. In questo caso la Commissione centrale ed il Comitato restituiscono senz'altro gli atti del procedimento alla Prefettura.

Le spese dei giudizi sospesi sono liquidate e ripartite fra le parti come per i giudizi compiuti.

La proposta di transazione, se presentata tardivamente, o se non approvata dal Ministero, non ha verun effetto sull'esito o sul corso del giudizio della Commissione centrale.

Art. 54.

I canoni determinati dal primo giudizio non oppugnato, quelli di transazione, non che quelli fissati dalla Commissione centrale si applicano dal giorno, nel quale entrarono in vigore i canoni notificati dall'Ufficio tecnico.

Art. 55.

I conguagli di tassa, dipendenti dai giudizi peritali o dalle convenzioni od atti di transazione, si effettuano mediante aumento od abbuono sulla prima rata di pagamento posteriore al giorno, nel quale i giudizi o le convenzioni o gli atti di transazione sono divenuti definitivi.

Se la somma da abbonarsi è superiore alla prima rata di tassa, l'eccedenza viene compensata sulle rate successive. La Ditta esercente ha però facoltà di chiedere che il rimborso si faccia mediante mandato speciale.

Riscossione della tassa

—

Art. 56.

L'ammontare mensile dei canoni, e delle tasse liquidate in base alla procedura degli articoli precedenti, è ripartito, per la riscossione, in due rate uguali, (salvo i carichi e scarichi di cui agli articoli 40 e 55), a scadenza rispettiva la prima col giorno 15, l'altra col giorno ultimo del secondo mese successivo a quello del consumo.

Art. 57.

Entro il 2 di ciascun mese l'Ufficio tecnico di finanza trasmette all'Intendente di Finanza, in doppio originale, gli elenchi, complessivi per ogni esattoria, delle tasse dovute distintamente per le due rate quindicinali, sia dalle Ditte, che pagano la tassa in base al canone d'abbonamento, sia da quelle, che pagano la tassa sulle dichiarazioni di consumo.

Gli elenchi debbono essere accompagnati da un riepilogo, in quattro esemplari, delle somme, che ciascuno esattore deve versare alle dovute scadenze.

Le quote di tassa dovute dalle Ditte, di cui all'articolo 15 del presente regolamento, sono comprese in un elenco speciale da compilarsi in quadruplo originale.

L'Intendenza restituisce all'Ufficio tecnico, munito di attestazione di ricevuta degli altri esemplari, un originale del riepilogo e dell'elenco speciale.

Art. 58.

L'Intendenza di finanza, il 5 di ciascun mese, rimette, per mezzo d'un suo delegato: alla Ricevitoria provinciale gli elenchi in doppio originale ed i riepiloghi in triplo esemplare delle rate di tassa da riscuotersi per ogni esattoria; alla Sezione di Tesoreria della provincia tre esemplari dell'elenco speciale delle rate di tassa da pagarsi a questa direttamente.

Il Ricevitore provinciale, ed il Capo della Sezione di Tesoreria trattengono un esemplare degli elenchi e del riepilogo, e restituiscono immediatamente al delegato dell'Intendenza gli altri esemplari, muniti della loro firma.

L'Intendenza trasmette al Ministero delle finanze, entro 24 ore, un esemplare del riepilogo e dell'elenco speciale.

Art. 59.

Il Ricevitore provinciale fa pervenire a ciascun Esattore gli elenchi delle somme da riscuotersi, entro 5 giorni da quello, in cui li ha ricevuti.

L'Esattore deve accusare ricevuta degli elenchi entro 24 ore, ed entro il 15 del mese intimare a ciascuna Ditta l'invito a pagare le somme dovute distintamente alle scadenze del giorno 15 e del giorno ultimo del mese stesso.

Nessuno invito è notificato alle Ditte, che pagano il canone a rate anticipate: su queste somme non è dovuto aggio di sorta all'Esattore, nè al Ricevitore provinciale.

Art. 60.

Trascorsi 5 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'Esattore diffida le Ditte esercenti interessate, che qualora entro altri tre giorni la tassa dovuta non sia pagata, sarà provocata la sospensione dall'esercizio dell'officina. Uguale diffida l'Intendenza, avvisatane dalla Sezione di Tesoreria provinciale, dà, colla procedura stabilita dall'articolo 27, alle Ditte di cui all'articolo 15.

Della diffida viene data contemporanea notificazione alle Ditte proprietarie delle officine.

Art. 61.

Scorsi infruttuosamente i tre giorni, di cui all'articolo precedente, l'Esattore e la Sezione di Tesoreria ne danno immediatamente avviso all'Intendenza di finanza, che, senza pregiudizio dei privilegi accordati dalla legge per l'esazione delle rate scadute e non pagate, e salvo i provvedimenti richiesti dal pubblico interesse, emette l'ordine di sospensione dall'esercizio.

L'ordine di sospensione è dall'Intendenza trasmesso immediatamente all'Esattore od all'Ufficio tecnico di finanza, secondo che la tassa dovesse essere pagata all'Esattoria od alla Sezione di Tesoreria, perchè sia regolarmente notificato. L'Ufficio tecnico deve però essere avvisato anche dell'ordine di sospensione inviato all'esattore.

All'atto di notificazione dell'ordine di sospensione il messo dell'Esattore, od il delegato della finanza, ritira la licenza d'esercizio ed applica i suggelli agli apparecchi di produzione.

Se la Ditta esercente, o chi per essa, rifiuta di restituire la

licenza di esercizio, l'Esattore o l'Ufficio tecnico ne dichiara cessata l'efficacia, mediante diffida da notificarsi alla Ditta colla consueta procedura. In questo caso la Ditta dovrà, quando cessi la sospensione, ottenere una nuova licenza d'esercizio, previo pagamento del relativo diritto.

Art. 62.

Per quanto non è stato precisato nei precedenti articoli, la riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa colle norme, coi mezzi e coi diritti stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª) e del 2 aprile 1884, n. 674 (serie 3ª).

Art. 63.

L'officina sospesa dall'esercizio non può riattivarsi, se non dopo adempiute le condizioni seguenti:

a) che sia stato soddisfatto l'intero debito della Ditta esercente;

b) che l'Intendenza di finanza abbia emesso l'ordine di revoca della sospensione;

c) che sia stata restituita alla Ditta la licenza, ovvero ne sia stata rilasciata una nuova ad Essa o ad altra Ditta;

d) che i sigilli siano stati rimossi.

Art. 64.

L'ordine di revoca della sospensione è emesso dall'Intendente dietro presentazione della quietanza di pagamento rilasciata dall'Esattore o dalla Sezione di Tesoreria provinciale.

Dell'ordine di revoca, che l'Intendenza rilascia alla Ditta esercente, viene trasmessa immediatamente copia alla Ditta proprietaria dell'officina, all'Ufficio tecnico di finanza, e, quando occorra, all'Esattore.

L'Ufficio tecnico, o l'Esattore, dopo aver restituito la licenza d'esercizio ritirata, o preso visione della nuova licenza, provvede alla rimozione dei sigilli, redigendone processo verbale in doppio esemplare, da consegnarsi uno alla Ditta esercente, da allegarsi l'altro alla copia dell'ordine di revoca.

Art. 65.

Quando le Ditte produttrici del gas-luce o dell'energia elettrica esercitano verso i consumatori il diritto di rivalsa, di cui agli articoli 2 e 4 della legge, debbono farlo risultare o sulle bollette di pagamento, o sulle ricevute, che rilasciano ai consumatori. Questi sono tenuti a conservare gli accennati documenti per esibirli ad ogni richiesta degli agenti di finanza, ed agli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge.

Vigilanza sulle officine e controllo del consumo

Art. 66.

Il servizio di vigilanza sulle officine e sulla produzione di gas-luce e di energia elettrica, allo scopo di accertare e controllare le quantità consumate per usi soggetti a tassazione, è affidato agli Uffici tecnici di finanza.

Essi l'esercitano a mezzo degli ingegneri, aiutanti ed agenti a loro diretta dipendenza, non che dei graduati ed agenti della guardia di finanza.

Art. 67.

Sono soggetti alla vigilanza degli agenti governativi tutti i locali delle stazioni di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica, esclusi solamente gli ambienti dichiarati ad uso di abitazione, purchè distinti da quelli ad uso di officina o di ufficio.

Agli effetti della vigilanza e dei rilievi ed operazioni di controllo delle quantità di gas o di energia elettrica prodotte e smaltite, si considerano come annessi alle officine, che producono per uso proprio esclusivo dei rispettivi proprietari od esercenti, i locali degli opifici illuminati e riscaldati coi prodotti delle medesime.

Art. 68.

Gli agenti governativi, quando intendono procedere alle verificazioni ed ai riscontri, di cui all'art. 7, penultimo capoverso, della legge, (escluse le semplici letture degli strumenti di misura e di controllo), debbono chiedere l'assistenza di chi nell'officina è preposto alla vigilanza per conto della Ditta esercente. Se la assistenza non venga accordata, ne faranno risultare sul processo verbale delle operazioni eseguite.

Gli agenti governativi hanno diritto di ispezionare tutti gli apparati, i quali servono ad iniziare, modificare, compiere e misurare la produzione e la distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica, agli effetti del miglior accertamento dei prodotti nei riguardi fiscali.

Le Ditte esercenti, o chi per esse, debbono esibire ai detti agenti, dietro loro richiesta, tutti i registri di fabbricazione e di contabilità, riguardo alla produzione e smaltimento dei prodotti. E debbono fornire loro tutte le informazioni che richiedono, e prestarsi anche con l'opera del personale dipendente, affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Art. 69.

I congegni, che l'Amministrazione applica nelle officine, tanto a termini dell'articolo 7, primo comma, della legge, quando dietro richiesta delle Ditte esercenti, sono da queste assunti in custodia, ed esse restano responsabili di qualunque guasto od alterazione, non accidentale, dei medesimi. Le Ditte rispondono pure, all'infuori dei casi accidentali, della conservazione dei contrassegni, apparecchi di sicurezza e custodia, e sigilli apposti a detti congegni, non che a quelli propri delle officine sottoposti alla speciale vigilanza degli agenti governativi.

Art. 70.

Nei casi di guasti o perturbazioni dei congegni applicati dalla Amministrazione, o di quelli propri delle officine, se muniti di suggelli dell'Amministrazione, e quando avvengano guasti od alterazioni ai contrassegni, apparecchi di sicurezza e custodia, ed ai sigilli, le Ditte esercenti debbono immediatamente avvertirne in iscritto l'Ufficio tecnico di finanza, indicando anche la causa e la natura del guasto.

L'avviso scritto può essere fatto consegnare direttamente allo Ufficio, che ne rilascia ricevuta al latore, o pervenire per posta, a mezzo di piego raccomandato senza busta. L'Ufficio tecnico provvede immediatamente per la constatazione del guasto e le altre operazioni di sua competenza.

Se, per circostanze di luogo o di tempo, la Ditta esercente non possa attendere l'accesso del delegato di finanza, e se la rimozione di un congegno guasto sia indispensabile al funzionamento dell'officina, la domanda scritta può essere consegnata alla stazione più vicina dei Carabinieri Reali, dandone avviso col mezzo più sollecito all'Ufficio tecnico.

Un graduato dei Reali Carabinieri ha facoltà di accedere sul luogo, verificare se i suggelli apposti al congegno dichiarato guasto sono integri, e, se integri, togliere quelli che ostacolano la rimozione del congegno stesso, lasciando però o rinnovando quelli, che impediscono l'apertura del congegno, per evitare ogni ulteriore alterazione interna, sino alle constatazioni del delegato dell'Ufficio tecnico. Se un qualche suggello non sia integro, il graduato dei Reali Carabinieri si astiene da qualsiasi operazione.

Art. 71.

Quando, a cura della Ditta esercente, siano fatte le opere necessarie per isolare, dagli apparati e condotture, i congegni di misura e di controllo nei casi di guasti od alterazioni, l'Ufficio tecnico applica ai mezzi di isolamento apparecchi di sicurezza e sigilli, atti ad impedire il loro uso durante il regolare funzionamento dei congegni.

La Ditta esercente è facoltizzata a rompere e rimuovere gli accennati sigilli ed apparecchi di sicurezza, sempre quando avvengono guasti ai congegni, che impediscono il regolare funzionamento dell'officina nei riguardi della produzione e distribuzione dei prodotti. In tal caso la Ditta avvisa immediatamente l'Ufficio tecnico di finanza del guasto e dell'isolamento del congegno, e si astiene da qualsiasi operazione, che possa ulteriormente alterare le condizioni del congegno stesso.

Art. 72.

Nei casi di forza maggiore, quando manchino gli apparecchi di isolamento, di cui all'articolo precedente, e l'urgenza sia così assoluta da non potersi attendere non che il delegato di finanza, neppure il più vicino graduato dei Reali carabinieri, non cadranno in alcuna responsabilità penale le Ditte esercenti, che dovessero procedere alla rimozione di apparecchi di sicurezza e custodia od alla alterazione di contrassegni e sigilli.

In questi casi però, se ne conseguissero incertezze e dubbi circa lo accertamento del consumo, potranno per la liquidazione della tassa essere seguite le disposizioni, di cui al 2° comma dell'articolo 39.

Art. 73.

Di ogni applicazione e rimozione di contrassegni, bolli, sigilli, apparecchi di sicurezza e custodia, strumenti e congegni qualsiansi, soggetti alla verificazione o vigilanza speciale dei delegati della finanza, questi debbono far risultare in apposito processo verbale, a matrice e doppio esemplare, da firmarsi dai delegati stessi e dal titolare o rappresentante della Ditta esercente. Uno degli esemplari è consegnato alla Ditta, l'altro è spedito all'Ufficio tecnico di finanza.

Nei verbali di applicazione di congegni, strumenti ed apparecchi di custodia debbonsi indicare precisamente i distintivi dei medesimi, il numero, la qualità dei suggelli ed i punti degli apparecchi, ai quali vennero apposti.

Sarà affidato in deposito alla Ditta esercente apposito registro per la compilazione dei verbali di rimozione ed applicazione dei suggelli nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 70.

Art. 74.

Le spese d'accertamento, controllo e vigilanza per la liquidazione e riscossione della tassa sono a carico dello Stato. Saranno però poste a carico delle Ditte esercenti le spese d'acquisto, applicazione e riparazione dei congegni, la cui applicazione sia stata richiesta dalle Ditte esercenti stesse, o siasi dimostrata necessaria a seguito di frode accertata.

La riscossione di queste spese si fa colla procedura accennata all'ultimo capoverso dell'articolo 52 del presente regolamento, ed il loro importo sarà versato in Tesoreria a reintegro del competente capitolo del bilancio.

Reati, contravvenzioni e pene

—

Art. 75.

I delegati governativi accertano, mediante processo verbale, in doppio esemplare, tutti i fatti che scoprono, o vengono loro denunziati, i quali possano formare oggetto di contravvenzione. In base a questi documenti ed agli occorrenti rilievi e notizie, che potranno ulteriormente essere assunti, sarà redatto il regolare processo verbale di contravvenzione presso l'Ufficio, dal quale il delegato dipende.

Alla compilazione del verbale regolare è invitata ad intervenire la Ditta interessata, o chi la rappresenta, per le eventuali sue osservazioni, e per la firma del verbale stesso.

Art. 76.

I processi verbali di contravvenzione debbono contenere:

a) la data, l'ora ed il luogo, in cui venne scoperta la contravvenzione, ed in cui viene fatto il verbale;

b) il Cognome, il Nome e la qualità degli agenti scopritori e compilatore del verbale;

c) l'officina, alla quale si riferisce la contravvenzione, la Ditta esercente, non che il Cognome, Nome, paternità, luogo di nascita e domicilio di chi la rappresenta;

d) il Cognome, Nome e domicilio dei testimoni assunti all'atto della scoperta, se ve ne sono;

e) il fatto, che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo, di tempo e di persone;

f) la designazione degli strumenti, congegni, apparecchi e suggelli, che vengono sottoposti a sequestro, sia che si esportino dall'officina, sia che restino nella medesima in custodia accettata dalla Ditta esercente;

g) la designazione per qualità, numero, punti di applicazione dei suggelli, apposti ad identificazione e guarentigia degli oggetti sequestrati;

h) l'articolo di Legge o del Regolamento, cui si riferisce la contravvenzione;

i) le dichiarazioni dei contravventori.

Art. 77.

I processi verbali di contravvenzione, previa lettura, sono sottoscritti dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, se ve ne sono.

Se v'ha chi non sappia sottoscrivere, o se i contravventori, od i testimoni, si ricusano di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Quando la contravvenzione sia stata accertata a seguito di visita domiciliare, si unisce al verbale il permesso rilasciato dalla Autorità giudiziaria, ed il verbale è firmato anche dal delegato di polizia giudiziaria, che intervenne alla visita.

Il contravventore ha diritto di avere copia del processo verbale: se offertagli la ricusi, se ne fa cenno nel verbale stesso.

Il processo verbale di contravvenzione fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 78.

Il processo verbale di contravvenzione e gli atti relativi sono consegnati all'Ufficio tecnico di finanza, il quale, fatte le occorrenti annotazioni nell'apposito registro, esamina gli atti e, se ritiene che la contravvenzione sussista, trasmette il processo e gli atti originali, insieme ad una copia dei medesimi, alla Intendenza di finanza per il procedimento a carico del contravventore. Altra copia del verbale è trasmessa all'Ufficio finanziario principale incaricato della contabilità delle contravvenzioni.

Se l'Ufficio tecnico ritiene che la contravvenzione non sussista, trasmette gli atti al Ministero delle finanze, proponendone l'annullamento.

Art. 79.

Ove il fatto costituente la contravvenzione non cada sotto la sanzione del Codice penale, il contravventore, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza, e questa sia divenuta definitiva, può, con domanda in carta da bollo, da lui sottoscritta ed irrevocabile, chiedere, che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa.

L'istanza non è ammessa, o non ha seguito, se contiene riserve o condizioni, e se non viene corredata dalla bolletta comprovante il deposito della multa indicata dall'Intendenza e delle spese già incontrate.

Il decidere delle contravvenzioni in sede amministrativa spetta all'Intendenza fino all'ammontare di lire diecimila; oltre a questa somma decide il Ministero delle finanze.

Art. 80.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziato sentenza e questa sia divenuta definitiva, o quando sia intervenuta la decisione in via amministrativa, l'Intendenza di finanza ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico, perchè, se occorra, proceda alla liquidazione della tassa suppletiva, od alla revisione straordinaria del canone, come dagli articoli 39 e 31 del presente regolamento.

Disposizioni diverse

—

Art. 81.

Tutti gli atti e registri, che si prescrivono col presente regolamento, devono essere scritti con nitidezza e non presentare abrasioni di sorta.

Qualora le Ditte, o chi le rappresentano, si rifiutino dal ricevere gli atti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, o di

rilasciarne ricevuta nei casi, in cui sia richiesta, gli atti stessi verranno alle Ditte notificati, a loro spese, col mezzo d'usciere.

Nell'assenza dall'officina di chi sulla licenza d'esercizio venne designato come rappresentante della Ditta esercente, esso potrà, mediante delegazione scritta, da presentarsi a richiesta degli agenti governativi, incaricare altra persona di sostituirlo temporariamente.

I moduli a stampa per l'applicazione del presente regolamento sono dall'Amministrazione provveduti gratuitamente alle Ditte esercenti, a mezzo degli Uffici tecnici di finanza.

Art. 82.

Le infrazioni e le opposizioni alle disposizioni del presente regolamento verranno constatate mediante processi verbali di contravvenzione e, salvo le maggiori pene comminate dalla legge, saranno punibili colla multa da lire 10 a lire 100, giusta il disposto dell'art. 8, penultimo capoverso, della legge stessa.

Disposizione transitoria

Le licenze d'esercizio rilasciate per le officine attivate prima del 31 ottobre 1895 sono valevoli a tutto l'anno 1896.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888 n. 5475, la legge 18 febbraio 1892 n. 47 e il R. decreto 6 novembre 1894 n. 503, che modificano il testo unico sopra indicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'impiego di capomusica è dato a concorso per titoli o per esperimento a coloro che possiedono le necessarie cognizioni artistiche e che soddisfano a tutte le altre condizioni richieste per ottenere la nomina ad ufficiale.

Gli aspiranti non debbono aver oltrepassato il 30° anno di età.

Devono essere celibi, o, se ammogliati, devono dimostrare di possedere un'annua rendita di lire duemila.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 ottobre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto Consolare di Trieste e la cui morte fu portata a conoscenza del R. Consolato Generale d'Italia durante il mese di settembre 1895:*

1. Modesto Lorenzo di ? e di ?, nato e domiciliato a Udine, dimorante a Waic (Lubiana), cattolico, operaio, di anni 51, morto il 15 aprile di ?.
2. Iacchia Nina fu Leone e fu Marianna Coen, nata a Trieste, domiciliata a Lugo, dimorante a Trieste, nubile, israelita, modista, di anni 57, morta il 1° settembre di carcinoma.
3. Di Vittor Maria fu Germano e fu Giovanna Sustersich, nata a Zara, domiciliata a Udine, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 9, morta il 1° settembre di enterite.
4. Tommasini Giuseppe di Carlo e di Giovanna Spetz, nato a Trieste, domiciliato a Vivaro, dimorante a Trieste, cattolico, di giorni 28, morto il 1° settembre di enterite.
5. Colussi Oscarre di Felice e Santa Tramontina, nato a Trieste, domiciliato a Frisanco, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 1, morto il 3 settembre di ?.
6. Rossi Lucia di Luigi e Maddalena Missigoi, nata a Trieste, domiciliata a Cividale, dimorante a Trieste, cattolica, di anni 4 1[2, morta il 4 settembre di difterite.
7. Suzzi Bruno di Giuseppe ed Emma Musconi, nato e domiciliato ad Imola, dimorante a Trieste, cottolico, di anni 5, morto il 5 settembre di nefrite.
8. Milocco Antonio fu Domenico e fu Caterina ?, nato e domiciliato a Palmanova, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, giardiniere, di anni 70, morto il 5 settembre di bronchite.
9. Donatelli Santo, fu Arcangelo e fu Paola? nato e domiciliato a Rezzo, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, facchino, di anni 54, morto il 6 settembre di piemia.
10. Baldrocco Faustina, fu Vincenzo? e fu Teresa? nata e domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, casalinga, di anni 63, morta il 7 settembre di carcinoma.
11. Zomolo Giuseppe, di ? e di ? nato e domiciliato a Tolmezzo, dimorante a Rann (Gurchfeld), ? cattolico, muratore, di anni 40, morto il 7 settembre di ?
12. Prina Maria, di Cesare e Emilia Schiller, nata a Trieste, domiciliata a Milano, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 8 1[2, morta l'8 settembre di gastro enterite.
13. Zuciato Giovanni, fu Domenico e fu Anna? nato e domiciliato a S. Vito al Tagliamento, dimorante a Trieste, vedovo, cattolico, facchino, di anni 81, morto il 10 settembre di enterite cronica.
14. Zanfi Venerio, fu Francesco e fu Teresa? nato e domiciliato a Modena, dimorante a Trieste, vedovo, cattolico, giornaliero, di anni 59, morto il 13 settembre di tubercolosi.
15. Fanelli Alessandra, di Francesco e Antonia Dobrilovich, nata a Trieste, domiciliata a Bari, dimorante a Trieste, nubile, cattolica, sarta, di anni 21, morta il 15 settembre di ?
16. Moro Francesco, fu Francesco e fu Santa? nato e domiciliato a Porpetto, dimorante ad Acquileia, coniugato, cattolico, villico, di anni 38, morto il 15 settembre di cancro della laringe.
17. Zaina Emilia, illeg.ª di Assunta ved. Klauer, nata a Trieste, domiciliata a Palmanova, dimorante a Trieste cattolica, di mesi 16, morta il 15 settembre di gastro enterite.
18. Quadrini Romeo di Cesare e Leonilda Baschiera, nato a Trieste, domiciliato ad Ancona, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, barbiere, di anni 20, morto il 16 settembre di tubercolosi.
19. Pauluzzi Giovanni fu Nicolò e fu Valentina ?, nato a Trieste, domiciliato a Cividale, dimorante a Trieste, coniugato, cat-

tolico, facchino, di anni 41, morto il 17 settembre di vizio cardiaco.

20. Cini Zoe di Giuseppe e Maria Schuk, nato a Trieste, domiciliato a Palmanova, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 23, morto il 17 settembre di scrofolosi.

21. Ursich Pasqua fu Giov. Maria ? e fu Maria, nata a Belluno, domiciliata ad Agordo, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, casalinga, di anni 65, morta il 18 settembre di enterite.

22. Repponi Carolina di Eugenio e fu Antonia ?. nata a Trieste, domiciliata a Udine, dimorante a Trieste, nubile, cattolica, sarta, di anni 19, morta il 18 settembre di tubercolosi.

23. Casalboni Pietro fu Attilio e fu Santa Boncina, nato a Trieste, domiciliato a Cesena, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, agente, di anni 23, morto il 19 settembre di tubercolosi.

24. Bajero Gio. Batta fu Diodato e fu Maria Mazzorelli, nato a Castelnuovo, domiciliato a Venezia, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, tintore, di anni 66, morto il 20 settembre di endocardite.

25. Visinali Antonio di Bonifacio e di Anna ? nato a Trieste, domiciliato a Udine, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, giornaliero, di anni 17, morto il 22 settembre per annegamento.

26. Cattarinussi Giuseppe di Carlo e Gioseffa Cossutta, nato a Trieste, domiciliato a Tramonti di Sotto, dimorante a Trieste, celibe, studente, di anni 13, morto il 22 settembre di meningite.

27. Dabrovitz Giuseppina di Antonio ? e di ?, nata a Pas, domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, casalinga, di anni 56, morta il 22 settembre suicidandosi.

28. Zanini Rosa di Giovanni e Elvira Bassani, nata a Trieste, domiciliata a Lestizza, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 3, morta il 25 settembre di gastro enterite.

29. Fantoni Tiziano fu Pietro e fu Maddalena ?, nato e domiciliato a Gemona, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, pittore, di anni 43, morto il 26 settembre di fratture multiple.

30. Zoratti Francesca fu Giuseppe ? e fu Antonia, nata a Gorizia, domiciliata ad Udine, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, privata, di anni 83, morta il 26 settembre di marasmo.

31. Rottaris Maria di Raffaele e Angela Martinuzzi, nata a Trieste, domiciliata a Sedegliano, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 4, morto il 27 settembre di risipola.

32. Faccia Laura di Gustavo e Anna Marase, nata a Trieste, domiciliata a Catania, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 4, morta il 29 settembre di pneumonite.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 24 agosto 1895:

Chiarchiaro Gioacchino, applicato di 2ª classe al Consiglio di Stato, promosso alla 1ª classe (L. 3,000).

Con R. decreto del 10 settembre 1895:

Bonaldi rag. Oreste, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a sua domanda (L. 666,66).

Collidà Francesco, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Cavarocchi Raffaele, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, a sua domanda, col titolo e grado onorifici di consigliere di Prefettura.

De Simone Giuseppe, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 15 settembre 1895:

Dallola Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Comini dott. Dante, sotto segretario nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa, per motivi di salute, richiamato in servizio, in seguito a sua domanda.

Canera di Salasco cav. avv. Giuseppe, sotto Prefetto di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda, col grado e titolo onorifici di consigliere delegato.

De Gaudenzi Carlo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Marras Osvaldo, Scarabelli Celeste, Gabotto Gregorio, Canali Domenico, Bianchi Arnaldo, Signorelli Enrico, Pinola Giacomo, Malcontenti Enrico, Timoteo Pericle, Magistrini Giovanni, Papararo Antonio, Iaquinti Alessandro, Zoni Gio. Battista, scrivani locali nell'Amministrazione militare, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1,500).

Con R. decreto del 19 settembre 1895:

Camera cav. avv. Vittorio, Prefetto di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per ragioni di servizio, collocato in disponibilità (L. 4,500).

Con R. decreto del 25 settembre 1895:

Manganaro Giovanni, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, accettate le dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 29 settembre 1895:

Mamiani cav. Giulio, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 1° settembre 1895:

Saltini cav. Guglielmo Enrico, primo archivista di 2ª classe negli Archivi di Stato, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Granata cav. dott. Vincenzo, primo archivista di 2ª classe negli Archivi di Stato, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Biancardi cav. Cesare, archivista di 2ª classe negli Archivi di Stato, collocato a riposo.

Con R. decreto del 10 settembre 1895:

Gazelli di Rossana dott. Paolo alunno di 1ª categoria negli Archivi di Stato, nominato sotto archivista di 3ª classe (L. 1,500).

Casana nob. dott. Lorenzo, alunno di 1ª categoria negli Archivi di Stato, nominato sotto archivista di 3ª classe (L. 1,500).

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 10 settembre 1895.

Civolari Naborre, delegato di 3ª classe di P. S., in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Mazzardi Alessandro, delegato di 2ª classe di P. S., collocato a riposo per motivi di salute a sua domanda.

Con R. decreto del 19 settembre 1895.

D'Eufemia Donato, delegato di 3ª classe di P. S., in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Catenazzo Nicola, delegato di 1ª classe di P. S., in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Garavini Gennaro, delegato di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio in seguito a sua domanda.

Sacchetti Decio, Cerio Tito, Padova Giulio Cesare, Brattelli Ce-

saro, Bertoni Samuele, Garofalo Domenico, Brucalassi Gioacchino, Dandini De Silva Ercole, Curzio Giuseppe, D'Alessandro Salvatore, Zilli Giuliano, Varricchio Domenico, Tortorella Achille, Neri Andrea, Chirico Giosafatte, Agate cav. Bernardo, delegati di 2ª classe di P. S., promossi alla 1ª classe (L. 3000).

Orazi Leonardo, Manneschi Giuseppe, Bioletto Luigi, Bensi Pietro, Gilioli Napoleone, Trinchera Giovanni, Catella Edoardo, Marinetto Sebastiano, Morandini Pietro, Mirone Pietro, Marinoni Michele, Barili Ettore, Topan Arturo, Schiavi Nicola, Brancia Annibale, Belotti Antonio, Cassone Antonio, Giannotti Antonio Modesto, Carcassi Francesco, Fugali Vasquez Giovanni, Pia Enrico, Trotta Domenico, Giriodi Annibale, Tos Carlo, delegati di 3ª classe di P. S., promossi alla 2ª classe (L. 2500).

Campanile dott. Alfonso, Prato dott. Giuseppe, Prina dott. Ettore, Bessi dott. Luigi, vice ispettori di 3ª classe di P. S., promossi alla 2ª classe (L. 2500).

Araldo Pier Francesco, Viviani Melchiorre, Suriani Gio. Battista, Carvelli Fedele, Barpi Guglielmo, Coppi Giuseppe, Nisco Domenico, Ajala Ernesto, Ugolini Ugolino, Failla Giacomo, Pinedo Stanislao, Curzi Romeo, Mellino Giovanni, Mevi dott. Menotti, Gianni Giuseppe, Charmet Pietropolli Gustavo, Dalla Costa Girolamo, Manduca Francesco, Basso Gaetano, Macaluso Angelo, Bosisio Achille, Grazioli Carlo, Marenco Luigi, Damagio Emanuele, Pisciotta Pompeo, Voco Giuseppe, Abbate Antonio, Francelli Beniamino e Serino Vincenzo, delegati di 4ª classe di P. S., promossi alla 3ª classe (L. 2000).

Buonerba cav. Salvatore, ispettore di 3ª classe di P. S., promosso alla 2ª classe (L. 4500) (per merito straordinario).

Cosentino Gennaro, Tupone Federico e Tancredi cav. Francesco, ispettori di 4ª classe di P. S., promossi alla 3ª classe (L. 4000).

Pacenza Gio. Battista ed Alongi Fucarino Giuseppe, delegati di 2ª classe di P. S., promossi ispettori di 4ª classe (L. 3500).

Serravallo Nicola, delegato di 1ª classe di P. S., promosso ispettore di 4ª classe (L. 3500).

D'Ambra Stefano, delegato di 4ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a sua domanda.

Leone cav. Giuseppe, ispettore di 4ª classe di P. S., collocato a riposo per motivi di salute, a sua domanda.

Poggi Domenico, delegato di 2ª classe di P. S., collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda.

Campetti Giovanni, delegato di 1ª classe di P. S., revocato il decreto di promozione ad ispettore di 4ª classe in data 13 giugno 1895, in seguito a sua rinunzia.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 10 ottobre 1895:

Belloni Eracleone, consigliere della Corte d'appello di Aquila, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Piacenza.

Lacovara Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Santa Maria, è tramutato a Bari, a sua domanda.

Cimorelli Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Bari, è tramutato a S. Maria, a sua domanda.

Gazzo Leonida, giudice del tribunale civile e penale di Lucera, è tramutato a Cassino, a sua domanda.

Gavassini Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia, per un mese dal 1° ottobre 1895.

Manduca-Vinci Antonino, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone, è ivi applicato all'ufficio di istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Martinelli Achille, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Melfi, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Lanciano, con l'annuo stipendio di lire 3,400.

Balestri Adolfo, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

De Noha Felice, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Lecce, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per due mesi, dal 1° ottobre 1895, con l'assegno in ragione di annue lire 1,700.

Nelli Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Borgotaro, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto settembre 1895, è confermato, a sua domanda, nella aspettativa medesima per altri due mesi, dal 1° ottobre 1895.

Sorrentino Roberto, aggiunto giudiziario presso la Regia procura di Bologna, è applicato temporaneamente al tribunale civile e penale della stessa città.

Cerelli-Vittori Antonio, pretore del 4° mandamento di Milano, è tramutato al 3° mandamento di Milano.

Pinto Carlo, pretore del mandamento di Gallina, è tramutato al mandamento di Acerenza.

Giaimo Francesco, pretore del mandamento di Gangi, è tramutato al mandamento di Nicosia.

Cavarzerani Gaspare, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel mandamento di Conegliano pel triennio 1895-97.

Alessandro Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Alì pel triennio 1895-97.

Sono accettate le dimissioni presentate da Vimercati-Sozzi Lodovico dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Missaglia.

Con decreti ministeriali del 14 ottobre 1895:

La privazione dello stipendio inflitta con decreto ministeriale 23 settembre 1895, al giudice del tribunale di Lanciano, Ruggiu Matras Giuseppe, per illecita assenza dal posto, è limitata a tutto il 5 ottobre 1895.

Ferrari Annibale, uditore dichiarato dimissionario per non avere preso possesso della carica nel termine di legge, è nuovamente nominato uditore, ed è destinato alla Regia procura presso il tribunale di Rossano.

Con RR. decreti del 15 ottobre 1895:

Stasi cav. Catullo, consigliere della corte d'appello di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lett. *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dal 1° novembre 1895, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di corte d'appello.

Bova cav. Casimiro, consigliere della corte d'appello di Catania, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di consigliere della corte d'appello di Catanzaro, lasciando vacante un posto presso la corte d'appello di Catania, per l'aspettativa del consigliere Aquila Paolo.

Diafera Luigi, vice presidente del tribunale civile e penale di Napoli, in aspettativa per infermità a tutto settembre 1895, è richiamato in servizio, a sua domanda, presso lo stesso tribunale di Napoli, dal 1° ottobre 1895, con l'annuo stipendio di lire 4,500.

Melli Cesare, vice presidente del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 5,000.

Campus-Campus Giovanni Maria, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Tempio, è tramutato a Cagliari.

Gelmetti Zeffirino, giudice del tribunale civile e penale di Massa, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Larizza Bruno, aggiunto giudiziario presso la regia procura del

tribunale di Roma, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per infermità, per un mese dal 1° ottobre 1895, con l'assegno in ragione di annue lire 500.

Caccavelli Giuseppe, uditore destinato alle funzioni di vice pretore del mandamento di Roccadaspide, è dispensato, a sua domanda, dalla carica di uditore, conservando quella di vice pretore del mandamento di Roccadaspide pel triennio 1895-97.

Ton Antonio, pretore del mandamento di Bozzolo, è tramutato al 1° mandamento di Cremona.

Di Bernardo cav. Domenico, pretore del mandamento di Foiano della Chiana, è tramutato al mandamento di Castelnuovo Scrivia.

Pattarino Enrico, pretore del mandamento di Condove, è tramutato al mandamento di Govone.

Revello Enrico, pretore del mandamento di Castiglione Messer Marino, è tramutato al mandamento di Rocchetta Ligure.

Alessi Di Canosio Casimiro, pretore del mandamento di Calice al Cornoviglio, è tramutato al mandamento di Condove.

Imerico Celestino, pretore del mandamento di Trino, è tramutato al mandamento di Oulx.

Favero Benedetto, pretore del mandamento di Oulx, è tramutato al mandamento di Trino.

Falcone Domenico, pretore del mandamento di S. Buono, è tramutato al mandamento di Lanciano.

Campanelli Pasquale, pretore del mandamento di Oriolo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per otto mesi dal 1° novembre 1895, coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Oriolo.

Caruso Filippo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 1ª pretura urbana di Napoli.

Paoletti Federico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 1° mandamento di Torino pel triennio 1895-97.

Miotti Ugo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 2° mandamento di Modena, pel triennio 1895-97.

Minoja Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Pavullo nel Frignano, pel triennio 1895-97.

Bargossi Olindo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Forlì, pel triennio 1895-97.

Fara Basilio, pretore del mandamento di Cabras, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° novembre 1895, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Nitti Luigi, vice pretore del mandamento di Ventotene, è dispensato da tale ufficio.

Cutrì Ferdinando, vice pretore del mandamento di Sinopoli, è dispensato dall'ufficio.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Bellucci Luigi dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Manfredonia, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Gazzetti Ugo dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Pavullo nel Frignano.

Arena Francesco Paolo dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Caserta.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 10 ottobre 1895:

Porro cav. Carlo, segretario della procura generale presso la Corte di appello di Brescia, è, a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari con decorrenza dal 1° novembre 1895, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Sangiorgio Beniamino, cancelliere della pretura di Vasto, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Teramo, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

Iacapraro Luigi, cancelliere della pretura di Gissi, è tramutato alla pretura di Vasto.

Ziviani Carlo, cancelliere della pretura di Agordo, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 16 ottobre 1895.

Con decreto ministeriale del 10 ottobre 1895:

La Greca Giovanni, vice cancelliere della pretura di Castropignano, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 16 ottobre 1895, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio, lasciandosi per lui vacante il posto alla pretura di Corleto Perticara.

Con decreti ministeriali del 12 ottobre 1895:

Viti Raffaello, vice cancelliere della pretura di Massa Marittima, è tramutato alla pretura di Montevarchi.

Maggiorelli Aroldo, vice cancelliere della pretura di Montevarchi, è tramutato alla pretura di Massa Marittima.

Alcini Lodovico, vice cancelliere della 4ª pretura di Roma, temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Roma, è richiamato alla 4ª pretura di Roma, cessando dall'applicazione.

Sisti Felice, vice cancelliere della 4ª pretura di Roma, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Roma.

È assegnato per compiuto secondo sessennio l'aumento di lire 80 sull'attuale stipendio di lire 2,200, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Menechini Giuseppe, cancelliere della pretura di Sarno;

Longo Luigi, cancelliere della 3ª pretura di Messina.

È assegnato per compiuto secondo sessennio l'aumento di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1,300, con decorrenza dal 1° settembre 1895, al signor:

Robazza Antonio, vice cancelliere della pretura di Pieve di Cadore.

È assegnato per compiuto secondo sessennio l'aumento di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1,300, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Ricciardi Nicola, vice cancelliere della pretura di Sant'Angelo dei Lombardi;

Comegna Achille, vice cancelliere della 3ª pretura di Napoli;

Pinto Alfonso, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vallo della Lucania;

Motta Achille, vice cancelliere della pretura di Mignano.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4,000, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, al signor:

Bergalli Paolo, cancelliere del tribunale civile e penale di Pontremoli.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3,000, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Radica Giovanni, cancelliere del tribunale civile e penale di Livorno;

Marturano Carlo, cancelliere del tribunale civile e penale di Sassari;

Busillo Gabriele, cancelliere del tribunale civile e penale di Salerno.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2,200, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Dominici Luigi, cancelliere della pretura di Rocca San Casciano;
Caramelli Luigi, cancelliere della 2ª pretura di Pistoia.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2,000, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Piacentino Vittorio, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Torino;
Mulas Locci Pietro, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Cagliari;
Lepreri Luigi, vice cancelliere aggiunto della Corte di appello di Genova;
Masi Rocco, cancelliere della pretura di Casoria;
Ramìnzoni Giovanni, cancelliere della 3ª pretura di Padova.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 180 sull'attuale stipendio di lire 1,800, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Del Trono Gaetano, cancelliere della pretura di Esporia;
Silvestri Giovanni, cancelliere della pretura di Grottaminarda;
Grana Agostino, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Salò;
Cadario Anacleto, cancelliere della pretura urbana di Milano;
Feroci Antonio, cancelliere della pretura di Massa Marittima;
Portalupi Ernesto, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Milano, incaricato di reggere la segreteria della stessa procura generale;
Boschetto Pietro, cancelliere della pretura di Legnago.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 160 sull'attuale stipendio di lire 1,600, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, ai signori:

Macchia Antonio, cancelliere della pretura di San Bartolomeo in Galdo;
Mannucci Ugo, cancelliere della pretura di Sant'Angelo Lodigiano;
Stefanopoli Stefano, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Firenze;
Busso Giuseppe, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Torino;
Crespi Carlo, cancelliere della pretura di Carate Brianza;
Formosa Raimondo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Siracusa.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1,300, con decorrenza dal 1° ottobre 1895 ai signori:

Agrelli Biagio, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli;
Vinti Calogero, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Girgenti;
Cudillo Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avellino.
Collia Giulio, vice cancelliere della pretura di Aquilonia, applicato temporaneamente alla cancelleria del tribunale civile e penale di Napoli;
Frigerio Luigi, vice cancelliere della pretura di Varese;
De Loreto Teodorico, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Solmona.
Sargiacomo Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Lanciano;
Olivas Gerolamo, vice cancelliere della pretura di Villanova Monteleone;
Marra Francesco, vice cancelliere della pretura di Pisciotta;
Albanesi Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Como;
Grasso Angelo, sostituto segretario aggiunto della procura generale presso la Corte d'appello di Catania;
Gusberti Pio, vice cancelliere della 4ª pretura di Milano;
Costa Alfio, vice cancelliere della 2ª pretura di Catania;
Bazzini Pietro, vice cancelliere della pretura di Piacenza;
Muzzioli Achille, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Modena.

Con decreti ministeriali del 13 ottobre 1895:

Marino Nicolò, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria, è nominato vice cancelliere della pretura di Mileto, coll'attuale stipendio di lire 1,560.
Fazzari Domenico, vice cancelliere della pretura di Mileto, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria, coll'attuale stipendio di lire 1,300.
Salomone Luigi, vice cancelliere della pretura di Tossicia, è tramutato alla pretura di Casoli, a sua domanda.
Cellentani Ignazio, vice cancelliere della pretura di Pratola Peligna, è tramutato alla pretura di Tossicia.
Paolucci Aminta, vice cancelliere della pretura di Jesi, è tramutato alla pretura di Pratola Peligna, a sua domanda.
Benedetti Brizio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Ancona, è nominato vice cancelliere della pretura di Jesi, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreto ministeriale del 14 ottobre 1895:

Parascandolo Leopoldo, vice cancelliere della pretura di Postiglione, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età, ai termini dell'art. 1° lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° novembre 1895.

Con Regi decreti del 15 ottobre 1895:

Corazzina Luigi, cancelliere della pretura di Piadena, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° novembre 1895.
Donini Carlo, cancelliere della pretura di Lesa, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 settembre 1895, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 1° ottobre 1895.
Bollini Enrico, cancelliere del tribunale civile e penale di Sarzana, è tramutato al tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana.
Benso Giuseppe, cancelliere del tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, è tramutato al tribunale civile e penale di Sarzana.
Correale Domenico, cancelliere della pretura di Nocera Inferiore, è tramutato alla pretura dei Pagani.
Guarna Vincenzo, cancelliere della pretura di Pagani, è tramutato alla pretura di Nocera Inferiore.
Funedda Vincenzo, cancelliere della pretura di Seui, è tramutato alla pretura di Portotorres.
Cossu Marengo Ernesto, cancelliere della Pretura di Oschiri, è tramutato alla pretura di Seui.
Abruzzo Giuseppe, cancelliere della pretura di Casteltermini, è tramutato alla pretura di Cattolica Eraclea.
Teresi Pietro, cancelliere della pretura di Cattolica Eraclea, è tramutato alla pretura di Casteltermini, a sua domanda.
Toschi Raimondo, cancelliere della pretura di Grosseto, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi due a decorrere dal 16 ottobre 1895, coll' assegno pari alla metà del suo stipendio.
Spinelli Vincenzo, cancelliere della pretura di Pachino, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 ottobre 1895, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa, per un'altro mese a decorrere dal 16 ottobre 1895, con la continuazione dell'attuale assegno.
Martini Raffaello, cancelliere della 3ª pretura di Firenze, è tramutato alla 2ª pretura di Firenze.
Falchi Giovanni, vice cancelliere della corte di appello di Firenze, è, a sua domanda, richiamato al posto di cancelliere

della 3ª pretura di Firenze, col precedente stipendio di lire 2,420, conservando il titolo e grado di vice cancelliere di corte d'appello.

Pavoni Alessandro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, è nominato cancelliere della pretura di Guastalla, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Romolotti Giuseppe, cancelliere della pretura di Poviglio è tramutato alla pretura di San Secondo Parmense.

Morini Enrico, cancelliere della pretura di Berceto, è tramutato alla pretura di Poviglio.

Bottini Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Piacenza, è nominato cancelliere della pretura di Berceto, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Magnani Elia, vice cancelliere della 2ª pretura di Parma, è nominato cancelliere della pretura di Fiorenzuola d'Arda, con l'annuo stipendio di L. 1600.

Favara Calcedonio, cancelliere della pretura di Mezzojuso, è tramutato alla pretura di Mazzara del Vallo.

Lombardo Silvestro, cancelliere della pretura di Mazzara del Vallo, è tramutato alla pretura di Mezzojuso.

Capra Carlo, cancelliere della pretura di Comacchio, è tramutato alla pretura di Cento, a sua domanda.

Brighi Michele, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bologna, è nominato cancelliere della pretura di Comacchio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Carrara Cesare, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la corte d'appello di Milano, è nominato cancelliere della pretura di Sassello, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 15 ottobre 1895:

Scabbia Antonio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Treviso, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1° lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° novembre 1895, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Mazzi Giovanni, vice cancelliere della corte di appello di Roma, è tramutato alla corte di appello di Firenze.

Orani Antonio, cancelliere della Pretura di Portotorres, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Tempio, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

Pezzaioli Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Brescia, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Vitali Carlo, cancelliere della pretura di San Secondo Parmense, é nominato sostituto segretario della procura generale presso la corte di appello di Parma, coll'attuale stipendio di lire 2,420, ed è incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, durante l'assenza del titolare, con l'annua indennità di lire 400.

Negri Luigi, cancelliere della pretura di Fiorenzuola d'Arda, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Parma, coll'attuale stipendio di lire 2,000.

Bergamini Giuseppe, vice cancelliere della 1ª pretura di Modena, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Gardini Camillo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della corte di appello di Parma, è nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Modena, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Arogosti Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Parma, è nominato vice cancelliere della 2ª pretura di Parma, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Baisi Bernardo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della corte di appello di Parma, è nominato vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Piacenza, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Pasquali Emilio, vice cancelliere della 2ª pretura di Bologna, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bologna, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Golinelli Augusto, vice cancelliere della pretura di Lugo, è tramutato alla 2ª pretura di Bologna, a sua domanda.

Negroni Cesare, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Bologna, è nominato vice cancelliere della pretura di Lugo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Ogliari Francesco, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la corte di appello di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Della Valle Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Milano, e nominato sostituto segretario della R. procura presso lo stesso tribunale di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Martelloni Cesare, vice cancelliere della 3ª pretura di Firenze, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Milano, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Nani Enrico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Milano, è nominato vice cancelliere della pretura di Morbegno, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Pessina Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Milano, è nominato vice cancelliere della 3ª pretura di Firenze, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreto ministeriale del 17 ottobre 1895:

Rizzo Edoardo, vice cancelliere della pretura di Ugento, è tramutato alla pretura di Mesagne, a sua domanda.

Lemme Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di Ugento, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 9 ottobre 1895:

È concessa al notaro Mancini Domenico, una proroga sino a tutto l'8 novembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vignanello.

Con Regi decreti del 10 ottobre 1895:

Novello Eliodoro, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Chioggia, distretto di Venezia.

Tortorelli Luca, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Matera, capoluogo di distretto.

Caire Alessandro, notaro nel comune di Villanova Monferrato, distretto di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Casale Monferrato, capoluogo di distretto.

Viterbi David, notaro residente nel comune di Roverbella, distretto di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova, capoluogo di distretto.

Berra Centurini Stefano, notaro residente nel comune di San Martino dell'Argine, distretto di Mantova, è traslocato nel comune di Mantova, capoluogo di distretto.

Dama Michele, notaro residente nel comune di Caraffa del Bianco, distretto di Gerace, è traslocato nel comune di Bianco, stesso distretto.

Mastrangelo Vincenzo, notaro nel comune di Cesenatico, distretto di Forlì è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Alberini Giuseppe, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Lozio.

Con decreto ministeriale del 10 ottobre 1895:

È concessa al notaro Leone Cesare, una proroga sino a tutto l'11 dicembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Luzzi.

Con decreti ministeriali del 13 ottobre 1895:

È concessa:

al notaro Finocchi Giovanni, una proroga sino a tutto il 31 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Padova;

al notaro Brindisi Francesco, una proroga sino a tutto il 30 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Brindisi di Montagna;

al notaro Calogero Enrico, una proroga sino a tutto il 17 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fonni;

al notaro Benedetti Gio. Battista, una proroga sino a tutto il 17 novembre p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Isola della Scala;

al notaro Ferrara Gaetano, una proroga sino a tutto il 6 gennaio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sant'Arpino.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con RR. decreti del 10 ottobre 1895:

Landriscina Pasquale, notaro in Trinitapoli, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Trinitapoli, distretto di Lucera, con l'annuo stipendio di lire 600, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 30.

Cananzi Giuseppe, è dispensato dall'ufficio di conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Cittanuova, essendo per infermità divenuto incapace all'adempimento dell'ufficio stesso.

A Monopoli Luca Giovanni, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Taranto, con l'annuo stipendio di lire 1,800, è assegnato lo stipendio di lire 2,000, con decorrenza dal 1° ottobre 1895, a condizione che aumenti l'attuale cauzione sino alla somma rappresentante l'annua rendita di lire 200.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto ministeriale dell' 8 ottobre 1895:

Contu Ignazio, è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Ogliastra e Tortolì.

Con decreto ministeriale del 9 ottobre 1895:

a Gambusera Giacomo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'economato generale dei benefici vacanti in Milano, con l'annuo stipendio di lire 1,200, dal 1° ottobre 1889, è concesso l'aumento sessennale del decimo dello stipendio in annue lire 120, dal 1° ottobre 1895.

Con decreto ministeriale dell' 11 ottobre 1895:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'avv. Giorni Giovanni Battista dall'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti in San Sepolcro.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

In relazione all'avviso in data 16 agosto u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno, del 22 stesso mese, n. 197, si rendono di pubblica ragione i numeri delle Obbligazioni della cessata* Società delle Strade Ferrate Romane *passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (serie 2ª), colla quale furono approvate le Convenzioni 17 novembre 1873 col relativo Atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879 per il riscatto delle Strade Ferrate Romane, e comprese nella Estrazione annuale che ha avuto luogo in Roma nei giorni 10 a 16 settembre 1895.*

(In ordine progressivo)

N. 117 Obbligazioni Ferrovie Livornesi.

Serie *A*.

65	710	725	807	883
1116	1305	1475	1920	2368
2567	2725	2934	3057	3188
3339	3365	3397	3474	3606
4116	4178	4557	4620	4637
5130	5311	5506	5536	5614
5695	5808	6011	6110	6309
6712	6868	6877	7100	7312
7533	7629	7739	7886	7937
8033	8201	8226	8570	8834
9261	9362	9611	9613	9758
10035	10123	10146	10708	10803
10832	11276	11322	11404	11518
11678	11895	11896	11897	12286
12333	12977	13171	13273	13466
13475	13815	13917	14023	14285
14431	14636	14654	15197	15206
15243	15385	15432	15466	15536
15570	15637	15729	16188	16278
16401	16602	16846	17884	17953
17990	18023	18150	18163	18190
18808	18907	19025	19151	19161
19196	19477	19933	20293	20495
20560	20788.			

N. 40 Obbligazioni Ferrovie Livornesi.

Serie *B*.

219	236	582	914	922
979	1203	1415	2135	2893
3008	3018	3069	3081	3351
3427	3809	3990	4058	4410
4449	4493	4721	5286	5382
5529	5627	5731	5773	5986
6078	6315	6369	6387	6521
6629	6639	6694	6789	7004

N. 395 Obbligazioni Ferrovie Livornesi.

Serie *C*.

7	76	133	137	401
435	677	731	835	861
966	1197	1331	1388	1404
1553	1596	1657	1743	1819
1893	1932	1964	2490	2643
2665	2897	3223	3581	3637
3743	3889	3905	4019	4443

5004	5265	5333	5497	5687
5733	6192	6649	8234	8481
8550	8563	8577	9046	9167
9312	9371	9807	9991	10108
10250	10500	10560	10580	10391
10980	11026	11215	11907	12027
12462	12476	12700	13081	13145
13219	13386	13461	13580	13582
13655	13797	13901	14036	14436
14810	14924	15131	15146	15186
15435	15589	15671	15797	15824
15846	16067	16186	16448	16720
16865	17165	17346	17957	18014
18087	18095	18097	18117	18407
18557	18541	18923	19000	19229
19288	19400	19438	19556	19612
19680	20003	20050	20283	20297
20328	21078	21258	21593	21668
22297	22347	22396	22678	23006
23356	23463	23568	23594	23735
24055	24032	25385	25415	25433
25573	25603	25644	25675	25681
25800	26017	26028	26174	26272
26487	26646	26954	26996	27003
27045	28049	28052	28162	28359
28360	28719	28819	28958	29018
29132	29275	29775	29954	30073
30197	30372	30411	30509	30510
31290	31372	31485	31847	31937
32016	32051	32242	32334	32433
32541	32651	33521	33725	33901
34089	34367	34536	34726	34766
35096	35380	35549	35619	36157
36256	36338	36500	36560	36770
37217	37335	37711	37793	37864
38237	38898	39070	39073	39548
39618	39630	39636	39659	39302
40257	40341	40465	40580	41311
41531	41859	42118	42169	42234
42390	42516	42846	42988	43425
43563	43576	43732	44060	44274
44296	44409	44590	44994	45359
45452	45467	45638	45656	45690
46067	46096	46268	46488	46538
47294	47368	47687	48029	48204
48391	48409	48511	48538	48883
48953	49005	49137	49205	49295
49297	49405	50656	50657	50674
50680	50759	50958	51167	51460
51534	51899	51938	51945	51961
52012	52033	52848	53005	53058
53059	53201	53218	53225	53292
53663	53822	53918	53999	54106
54132	54161	54213	54349	54378
54380	54391	54421	54544	55090
55241	55244	55393	55449	55499
55921	55933	56036	56097	56114
56193	56487	56543	56578	56770
56804	56982	56994	57008	57985
58003	58046	58298	58584	58595
58899	58999	59126	59313	59892
59914	60039	60276	60585	60788
60790	60977	61229	61267	61274
61235	61657	61679	61931	62576
62620	62361	62913	63022	63093
63193	63254	63403	63763	63975
64824	65635	65654	65677	65692
65889	66017	66049	66451	66564
66567	66700	67071	67140	67197
67407	67710	68069	68136	68195
68246	68263	68417	68462	68797
68999	69204	69649	69730	69818

N. 564 Obbligazioni Ferrovie Livornesi.

Serie D^1.

111	510	756	831	1156
1463	1567	1627	1747	1996
2004	2179	2229	2279	2530
2633	2691	3207	3230	3359
3606	3678	3865	3979	4011
4037	4450	4634	4702	4717
4793	4892	4940	5177	5504
5862	5888	5940	5973	6157
6346	6505	6551	6687	6766
6827	7004	7036	7060	7445
7510	7542	7722	8053	8306
8343	8367	8402	8560	8638
8640	9032	9154	9173	9293
9449	9465	9573	9612	9641
9892	10148	10299	10448	10458
10824	10894	11148	11192	11639
11711	11963	12150	12382	12503
13514	13690	13912	14042	14071
14083	14269	14690	15225	15295
15614	15749	15894	15956	16169
16177	16320	16351	16401	16344
17876	17939	18325	19215	19221
19305	19306	19584	20013	20176
20530	20734	21008	21025	21258
21392	21514	21864	22425	22593
23079	23099	23125	23331	23402
23435	23915	24168	24215	24295
24360	24401	24415	24447	24504
24605	24824	24860	24903	24910
24934	24969	25004	25551	25738
26040	26058	26106	26200	26221
26378	26422	26524	26618	26662
26876	26922	26962	27250	27300
27422	27465	27550	27565	27773
27793	27854	27998	28078	28137
28963	28985	29177	29178	29197
29219	29222	29273	29274	29423
29511	29527	29616	29685	29932
30435	30526	30532	30923	31021
31529	31551	31842	31890	32206
32221	32559	32572	32669	32756
33156	33606	33680	33686	33861
33897	33930	33946	33983	34102
35060	35253	35383	35676	35787
36018	36326	36470	36476	36810
36705	36765	37535	37572	37724
37880	38036	38099	38173	38378
38443	38522	38734	38752	38914
39414	39595	39915	39968	40050
40055	40100	40200	40226	40322
40470	40481	40558	40863	40919
41096	41596	41853	41880	42157
42200	42212	42274	42304	42317
42478	42535	42542	42799	42948
43567	43699	43731	43766	43925
44074	44569	44845	45064	45067
45073	45276	45421	45571	45578
45673	45725	45727	45782	45813
45883	45895	45965	46286	46525
46680	47196	47277	47615	47772

47802 48327 48336 48392 48931
49079 49418 50119 50150 50213
50337 50453 50713 51314 51414
51580 52146 52168 52238 52443
53083 53177 53202 53486 53596
53618 53934 54367 54456 54517
55248 55941 55978 56100 56236
56388 56531 56698 56711 56747
56789 56938 57261 57392 57618
57622 57631 57708 57811 58207
58313 58523 58677 59055 59104
59160 59188 59418 59813 59992
60073 60362 60737 60756 60817
60841 61026 61157 61403 61470
61601 61792 61940 62089 62286
62421 62434 62685 62763 64242
64330 65020 65050 65090 65157
65240 65644 65703 65743 65920
66032 66115 66411 66527 66634
67233 67368 67560 67567 67852
68018 68584 68811 69211 69342
69343 69548 69582 69666 69978
70139 70178 70188 70628 70632
70720 70823 70995 71954 72470
72559 72770 72944 73169 73263
73347 73661 73734 73762 73799
73938 74485 74495 74533 74559
74631 74966 75065 75162 75205
75426 75973 76215 76283 76314
77518 77651 78024 78441 78711
78812 79254 79918 80343 80373
80413 80657 80749 80902 81108
81170 81384 81487 81558 81662
81694 81771 81821 81934 82056
82293 82558 82826 82867 82994
83124 83148 83301 83530 83532
83902 83993 84160 84407 84524
84594 84931 85347 85723 85803
85956 85993 86017 86218 86534
86721 87279 87395 87446 87501
88053 88151 88333 88369 88766
88768 88780 89168 89177 89239
89368 89448 89632 89795 89941
89938 90361 90945 91043 91110
91690 91786 91820 91849 92303
93211 93757 93764 94065 94087
94175 94331 94379 94483 94704
94920 94927 95051 95275 95329
95376 95423 95554 95607 95619
95710 95829 96349 96532 96677
96833 97027 97062 97190 97309
97528 97819 97957 97975 98089
98143 98352 99533 99744.

N. 734 Obbligazioni Ferrovie Livornesi,
Serie D^2.

100099 100167 100532 100605 100618
101513 101840 102115 102460 102847
103196 103203 103393 103470 103504
103665 103895 103914 104015 104102
104141 104221 104225 104274 104356
104375 104380 104597 104814 104833
105131 105132 105140 105261 105279
105323 105390 105451 105531 105545
105748 106004 106023 106057 106211
106411 106493 106600 106662 106699
106731 106893 106910 107433 107660
107763 107863 108793 109082 109384
109625 110122 110365 110558 110651
111022 111061 111097 111246 111377
111567 111753 111772 111936 111975
112074 112251 112282 112493 112592
112646 112671 112855 112937 113116
113593 113716 113752 114111 114333
114334 114488 114901 115003 115194
115213 115307 115315 115451 115456
115553 116034 116198 116277 116303
116341 116802 117115 117160 117282
117315 117409 117469 118113 118271
118451 118654 119058 119084 119369
119720 120015 120482 120940 120959
120970 121064 121130 121205 121341
121347 121529 121541 121550 121697
122681 122904 123191 123411 123937
123942 124051 124077 124089 124175
124861 125135 125279 125414 126098
126342 126406 126543 126574 126681
126682 127657 127678 127867 127917
128095 128165 128257 128646 128665
128936 129043 129142 129345 129630
129844 130345 130493 130539 130618
130801 131440 131475 131564 131635
132014 132220 132296 132374 132669
132681 132845 132931 133007 133028
133055 133293 133616 133647 133675
133707 133851 134279 134432 134502
134847 135155 135201 135282 135336
135593 135701 135737 137013 137416
137529 137535 137692 137844 137873
137989 138079 138081 138626 138781
139110 139248 139303 139347 139757
140103 140416 140516 140576 140659
140831 141266 141400 141622 141856
142047 142202 142373 142464 142489
142666 142917 142951 143136 144380
144486 144559 144610 145111 145307
145484 145537 145648 145700 146007
146025 146121 146218 146491 146574
147104 147192 147204 147288 147426
147826 147831 147846 148348 148708
148743 148890 149474 149518 149536
149653 149662 149687 149824 150191
150251 150700 151430 151930 152109
153243 153298 153730 153935 154032
154227 154410 154972 154993 156619
157117 157193 157311 157446 157601
158196 158202 158210 158632 158702
158727 159003 159010 159127 159634
159644 159805 159873 160232 160332
160106 160743 160329 160379 161138
161458 162024 162052 162085 162375
162717 162754 162831 163263 163491
164039 164060 164371 164735 164871
165163 165184 165210 165252 165518
165651 165788 166769 166969 167414
167543 167578 167668 167714 167922
168053 168079 168131 168552 168601,
169079 169244 169297 169318 169320
169369 169817 170021 170099 170190
170229 170453 170551 170747 170780
170831 170947 170998 171095 171156
171161 171416 171471 171655 171780
171875 171903 171979 172595 172740
173265 173303 173380 173445 173537
173654 173664 173717 173943 173974

174034	174147	174638	175487	175733
175817	175904	176175	176498	176606
177020	177455	177713	177971	178108
178120	178192	178461	178632	178705
178725	178762	178764	179003	179099
179160	179410	179648	180009	180233
180251	180262	180668	180780	180963
181225	181445	181473	181503	181530
182011	182031	182732	183069	183147
183222	183471	183912	183991	184218
184519	184582	184737	185035	185036
185559	185560	185679	185918	185967
186335	186558	186738	187000	187070
187283	187300	187373	187518	187685
187900	187974	188111	188178	188364
188793	188821	188846	188937	188966
188979	189017	189538	189942	189954
189975	190276	190716	190774	190902
191179	191204	191361	191600	192051
192490	192697	192841	192912	193001
193103	193161	193260	193291	193308
193439	193483	193527	193746	193888
193913	194011	194404	194580	194616
194692	195023	195039	195143	195203
195211	195480	195487	195544	195647
196419	196563	196625	196649	196678
196771	196898	197259	197458	197650
197666	197937	198030	198091	198121
198295	198439	198695	198737	198757
198824	198830	198909	199107	199133
199160	199212	199332	199487	199577
199617	199635	199668	199747	199859
199930	200043	200209	200598	200600
200700	200737	200788	200913	201131
201162	201340	201352	201404	201462
201503	201823	202284	202405	202465
202531	202571	202651	202856	202937
203082	203146	203255	203284	203609
204073	204407	204467	204881	204890
204893	205020	205912	206082	206229
206632	206780	206852	206921	267363
207583	207615	208538	208665	208692
209015	209046	209054	209131	209134
209203	209230	209309	209490	209653
209781	209797	210237	210287	210527
210572	210602	211014	211158	211253
211361	211673	211769	211817	211854
212680	212852	212881	212920	212936
212937	212938	213021	213241	213305
223591	213702	213758	214505	214711
214848	215531	215570	215595	215803
215921	215990	216128	216198	216214
216284	216455	216591	216700	216725
216733	216764	216911	217237	217352
217392	217464	217800	218048	218410
218513	218803	219070	219139	219534
219625	219679	219776	219847	219883
220010	220012	220324	221052	221096
221058	221099	221237	221300	221559
221797	221846	221957	222002	222037
222503	222954	223175	223216	224250
224401	224517	224714	224765	224794
225035	225281	225302	225685	225801
225805	225830	225919	226300	226310
226472	226583	226630	226669	226780
226911	227045	227333	228198	228203
228676	228810	229152	229260	229426
229518	229560	229768	229838.	

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare a tutto dicembre 1895 a beneficio dei possessori, ed il rimborso alla pari del Capitale rappresentato dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 2 gennaio 1896 nel Regno presso le sezioni di Regia tesoreria di *Roma*, *Firenze* e *Livorno* sopra mandati che da questa Direzione Generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli, ed il rimborso delle Obbligazioni della serie *C. D*[1]. sarà pure effettuabile a Parigi, Londra, Bruxelles, Francoforte s|m e Ginevra a cura della Banca fratelli De Rothschild di Parigi, a mezzo della quale saranno eziandio rimborsabili quelle della Serie *D*[2] a Parigi, Londra, Bruxelles e Francoforte s|m contro la restituzione in ogni caso delle Obbligazioni e delle relative Cedole non mature al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1896.

N. 77 Obbligazioni Ferrovie Lucca Pistoia.

Emissione 1856.

51	362	455	475	672
1143	1483	1571	1721	1788
1825	1849	2175	2202	2259
2291	2340	2505	2615	2673
2828	2993	3173	3270	3278
3402	3874	4388	4609	4619
5356	5440	5844	6144	6274
6394	6396	6632	6634	7085
8230	8389	8503	8685	8927
8937	9112	9171	9302	9533
9555	9616	9683	9825	10002
10221	10322	10431	10540	10793
10836	11018	11278	11800	12195
12255	12631	12926	12960	12993
13100	13154	13237	14204	14247
14315	14376.			

N. 38 Obbligazioni Ferrovia Lucca Pistoia.

Emissione 1858.

14503	14768	14773	14823	15068
15977	16033	16204	16236	16543
16722	17047	17068	17319	17571
17933	17941	17962	18075	18110
18164	18233	18281	18410	18595
18605	18728	18895	19108	19136
19224	19321	20203	20230	20367
20505	20905	21117.		

N. 90 Obbligazioni Ferrovia Lucca Pistoia.

Emissione 1860.

332	632	915	1346	1427
1541	1805	1903	2000	2685
2798	2871	2893	2915	2958
3134	3218	3254	3274	3401
3560	3612	3646	3720	3748
4103	4203	4229	4274	4786
4860	5110	5444	5470	5971
5940	6030	6177	6275	6370
6393	6530	6593	6631	6833
7412	7495	7575	8051	8119
8212	8658	8359	8869	8878
8903	9162	9181	9541	9631
9732	10288	10865	11016	11031
11333	11363	12016	12138	12743
13205	13586	13893	13934	14170
14223	14323	14473	14622	14651
14775	14781	15040	15398	15507
16005	16032	16080	16148	16200

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto febbraio 1896 a benefizio dei possessori ed il rimborso alla pari dei capitali rappresentati dalle medesime avrà luogo a cominciare dal 1° marzo 1896, nel Regno presso le sezioni di Regia Tesoreria di Roma e di Firenze e Livorno, sopra mandati che da que-

sta Direzione Generale saranno emessi al seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli, ed il rimborso delle Obbligazioni di creazione 1853 e 1858 sarà pure effettuato a Londra e Francoforte s/M a cura della Casa Bancaria Fratelli De Rothschild di Parigi, contro la restituzione in ambo i casi delle Obbligazioni e delle relative cedole non mature al pagamento a cominciare da quella scadente al 1° settembre 1896.

N. 26 Obbligazioni Strade Ferrate Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto.

Serie *A.*

137	350	1769	2286	2342
2354	3305	3538	3573	3939
4615	5570	5891	6001	6251
7311	7329	7345	7404	8025
8016	8096	9756	10835	11571
11733.				

N. 73 Obbligazioni Strade Ferrate Centrale Toscana ed Asciano Grosseto.

Serie *B.*

228	989	1252	2435	2689
3030	3178	4098	4564	5294
7520	7726	8720	8728	8820
8829	9161	9578	9329	10013
10371	10646	10637	10669	10915
11263	11393	11577	11754	11815
11882	12731	12898	13574	13612
14349	14473	14986	15409	15523
15692	15975	16072	17203	17288
17536	18106	19233	20011	20542
20707	21197	21519	23033	24081
25279	25578	25851	26470	27295
27411	27652	27993	28114	29000
29471	29540	30035	30177	30554
31319	31967	32467.		

N. 78 Obbligazioni Strade Ferrate Centrale Toscana ed Asciano Grosseto.

Serie *C.*

391	1277	1343	1671	1783
2601	2955	3369	3435	3768
5023	5078	5665	6013	6241
6519	6552	6751	7124	7447
7914	7980	8260	8417	8766
8794	9092	9182	10039	10410
11113	11385	11889	12073	12663
12725	13372	13956	14820	15770
15819	15896	17436	17967	18487
18668	18970	19378	20244	20622
21724	22124	22134	22165	22678
22700	22935	23104	23923	24217
24553	25408	25529	26527	28010
28309	28844	29257	30444	30503
30906	32879	33363	33631	34036
35048	35146	35779.		

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre 1895 a benefizio dei possessori, ed il rimborso alla pari del capitale rappresentato dalle medesime unitamente al premio di L. 200 (sotto deduzione della tassa di ricchezza mobile in L. 40), avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1896 nel Regno presso le *Sezioni di Regia Tesoreria* di Roma o quelle di Firenze, Siena, Livorno, Genova, Milano e Torino sopra mandati che da questa Direzione Generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli, ed all'estero nelle piazze di Parigi, Londra, Francoforte s/M, Bruxelles e Ginevra, a cura della Casa Bancaria fratelli De Rothschild di Parigi, contro restituzione in ambo i casi delle Obbligazioni e delle relative Cedole non mature al pagamento, a cominciare da quella scadente al 1° luglio 1896.

N. 4598 Obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane

dal N.	27,201	al N.	—	dal N.	33,001	al N.	33,100
»	35,203	»	35,300	»	49,501	»	49,600
»	53,201	»	53,300	»	69,601	»	69,628
»	75,591	»	75,600	»	89,101	»	89,200
»	122,501	»	122,593	»	141,587	»	141,600
»	145,201	»	145,207	»	151,101	»	151,200
»	156,401	»	156,500	»	163,267	»	163,300
»	166,301	»	166,400	»	172,501	»	172,600
»	174,701	»	174,800	»	175,927	»	176,000
»	179,101	»	179,128	»	180,201	»	180,267
»	194,601	»	194,700	»	210,726	»	210,800
»	214,669	»	214,700	»	215,401	»	215,500
»	216,801	»	216,818	»	218,401	»	218,500
»	234,240	»	234,288	»	251,601	»	251,700
»	266,701	»	266,800	»	267,501	»	267,600
»	276,801	»	276,900	»	290,601	»	290,700
»	292,601	»	292,667	»	302,488	»	302,500
»	310,501	»	310,600	»	339,401	»	339,479
»	339,701	»	339,737	»	369,901	»	369,913
»	377,601	»	377.700	»	423,401	»	423,500
»	442,701	»	412,778	»	446,601	»	446,700
»	466,001	»	466,100	»	470,601	»	470,700
»	475,001	»	475,100	»	526,001	»	526,100
»	547,201	»	547,300	»	550,501	»	550,600
»	603,801	»	603,900	»	618,401	»	618,500
»	651,701	»	651,800	»	708,613	»	708,700
»	711,101	»	711,200	»	738,601	»	738,700
»	743,801	»	743,900	»	794,101	»	794,200
»	825,701	»	825,800	»	827,001	»	827,100

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre 1895 a beneficio dei possessori, ed il rimborso del capitale alla pari rappresentato dalle medesime, avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1896 presso la Sezione di Regia Tesoreria di Roma e presso quelle di Firenze e di Torino, sopra mandati che da questa Direzione Generale saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli contro restituzione delle obbligazioni e relative cedole non mature al pagamento a cominciare da quella che scade il 1° luglio 1896.

Si avverte inoltre che i capitali delle Obbligazioni estratte delle Ferrovie Livornesi serie A, B, C, D¹ e D²; della Strada Ferrata Lucca Pistoia, emissione 1860 e delle Strade Ferrate Centrale Toscana ed Asciano Grosseto, serie A, B e C, non venendo riscosse entro il termine perentorio di cinque anni decorrendi dal giorno in cui sono divenuti rimborsabili, a norma dei relativi atti di creazione, cadranno in prescrizione.

Roma, addì 26 settembre 1895.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
TERZI.

Per il Direttore dell'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
MARTORELLI.

CONCORSI

R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN MILANO

Avviso.

L'ingegnere architetto Innocente Vittadini, che cessò di vivere in Milano il 31 maggio 1859, con suo testamento del giorno 4 aprile 1852, dispose a favore di questa Accademia un legato per

l'istituzione di un premio annuale a quell'ingegnere architetto, o giovane studente di architettura che vincerà la prova del concorso su tema da pubblicarsi dall'Accademia.

La relativa disposizione testamentaria, terminava colle seguenti parole: « È però mia espressa intenzione che, prima della pub- « blicazione del programma di concorso, sia preventivamente sen- « tito il Municipio della città di Milano per proporre nel con- « corso stesso quel progetto di edifici che la città potesse divi- « sare di far erigere a vantaggio del pubblico Tale mio desiderio « e volontà sarà ben anche applicabile ad altri progetti ed edifici « erariali che si volessero costruire in Milano in altro di quegli « anni in cui il Municipio suddetto non volesse prevalersi del « suo poziore diritto. In quegli anni poi in cui non si verificasse « nè il primo, nè il secondo caso, l'Accademia stessa proporrà il « tema che crederà più opportuno per istruzione della gioventù. »

Programma di concorso per il venturo anno 1896

SOGGETTO. — *Un teatro che possa anche prestarsi a rappresentazioni equestri e diurne, da costruirsi nel parco di una grande città*

Lo spazio libero assegnato a questa costruzione è di mq. 4000.

L'edificio dovrà essere isolato in ogni sua parte e quindi decorato opportunamente ne' suoi varii prospetti.

La sala teatrale dovrà contenere fra platea, palchi e gallerie circa n. 3000 spettatori.

La profondità del palco scenico sarà non minore di m. 20 con un boccascena largo circa m. 13.

Il fabbricato dovrà contenere tutti i locali necessari per il pubblico e pel servizio del teatro; e dovrà avere numerose e facili uscite ed un ingresso speciale per ogni piano.

Le scuderie pei cavalli potranno trovar posto anche in un piano sotterraneo.

Si lascia libera la scelta dello stile architettonico al concorrente, il quale dovrà presentare a dimostrazione del suo progetto:

a) Le piante dei varii piani.

b) Una sezione che tagli la sala teatrale ed il palco scenico.

c) Altra sezione normale alla prima, colla veduta del boccascena.

d) Il prospetto principale e parte dei prospetti secondarii.

e) Il dettaglio di una porzione della facciata principale colla sezione del muro frontale.

f) il dettaglio della decorazione della sala teatrale.

I disegni distinti colle lettere *a) b) c) d)* saranno fatti nel rapporto di 1 a 100; ed i dettagli segnati *e) f)* nel rapporto almeno di 1 a 20.

PREMIO. — L. 1500 (mille cinquecento lire).

DISCIPLINE

I progetti dovranno essere presentati non più tardi delle ore 4 pomeridiane del giorno 30 settembre del venturo anno 1896, all'Ispettore-Economo della R. Accademia. Questa non si incarica di ritirarli dagli Uffici postali, nè da quelli ferroviarî. I progetti che non giungessero in tempo non saranno ammessi al Concorso.

Ogni progetto sarà accompagnato da una lettera suggellata, recante al di fuori un'epigrafe uguale all'epigrafe dei disegni, e al di dentro, il nome dell'autore e l'indicazione precisa del suo domicilio.

Una commissione straordinaria pronuncierà il suo giudizio con voto ragionato e sottoscritto, che verrà in seguito sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio accademico. Prima del giudizio i progetti resteranno esposti al pubblico per alcuni giorni; dopo, il progetto premiato porterà la scritta: *Premio al Concorso per legato dell'ingegnere architetto Innocente Vittadini.*

I concorrenti non premiati potranno, previo concerto colla Presidenza dell'Accademia, apporre il proprio nome ai loro progetti durante l'esposizione posteriore al giudizio; dovranno poi ritirare i loro lavori entro tre mesi dall'aggiudicazione del premio, oltre il quale termine l'Accademia non ne garantisce la conservazione.

Il progetto premiato rimane di proprietà dell'Accademia, la quale non potrà farne cessione al Municipio o all'Erario, senza il consenso dell'autore.

Milano, 22 luglio 1895.

Il Presidente
E. VISCONTI VENOSTA.

Il Segretario
GIULIO CAROTTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In data 18 ottobre si scriveva per telegrafo da Costantinopoli all'*Agenzia Havas* quanto appresso:

« Il segretario generale del Ministero degli affari esteri, Munir bey, ha comunicato ai tre ambasciatori di Francia, Russia ed Inghilterra l'*iradè* imperiale che approvà il progetto di riforme.

« Questa comunicazione ha prodotto un'eccellente impressione nei circoli diplomatici. La soluzione ottenuta è considerata come ottima. Si spera che le riforme saranno applicate immediatamente.

« Il nuovo progetto di riforme contiene i punti essenziali del progetto dell'11 maggio. La nomina di Teti bey, padre del governatore del Libano, a commissario imperiale per l'esecuzione delle riforme è imminente; questa nomina è approvata dai tre ambasciatori ».

***

Da Pietroburgo 19 ottobre si telegrafa che l'opinione pubblica ed i circoli ufficiali si mostrano molto soddisfatti dell'adozione delle riforme per l'Armenia. Essi sperano che gli armeni saranno ragionevoli e non provocheranno una nuova crisi manifestando delle velleità di ottenere delle concessioni più larghe che il Sultano non potrebbe concedere.

***

Il *Messaggiere ufficiale* di Pietroburgo annunzia la concessione delle riforme in questi termini:

« L'azione collettiva delle tre potenze, nella questione dell'Armenia, ha raggiunto il suo scopo. Gli armeni godranno tutto ciò che fu stipulato in loro favore col trattato di Berlino del 1878 di cui la Turchia è pure firmataria. Tutto sembra indicare che, nei circoli dirigenti ottomani, si riconosca ora la gravità della situazione creata dalle esitanze della Turchia.

« Se i fatti giustificano l'accusa sollevata contro il vecchio partito turco, di avere sistematicamente fatto opposizione alle esigenze delle tre potenze, seguendo i consigli isolati di

altre potenze influenti favorevoli al partito vecchio turco, queste potenze assumerebbero una grave responsabilità nel crollo a cui potrebbe essere ancora esposto l'Impero ottomano. »

***

Il *Journal des Débats* commenta la crisi ministeriale svoltasi in Norvegia — crisi che dura fino dal gennaio scorso.

Le elezioni del 1894, dice esso, avendo portato allo Storthing una maggioranza radicale, ostile alla Svezia nella questione dei consolati e animata piuttosto da tendenze separatiste, il ministero Stang, che apparteneva al partito di Destra, non poteva più rimanere al potere. Esso presentò quindi le sue dimissioni al Re; ma il Sovrano, attese le difficoltà incontrate nella formazione di un nuovo gabinetto, l'obbligò a restare provvisoriamente al suo posto. E questo provvisorio ha durato nove mesi.

Mentre il Re negoziava coi partiti, lo Storthing, rendendosi conto delle gravi conseguenze a cui poteva riuscire un conflitto, prendeva, sin dal 7 giugno, una risoluzione importante nel senso della conciliazione. Esso decise, in fatti, di abbandonare l'atteggiamento intransigente nella questione dei consolati e autorizzava il potere esecutivo a negoziare colla Svezia. La Sinistra radicale che contava 59 membri si è scissa su questa questione in due frazioni. Mentre 24 di essi, costituenti l'estrema sinistra, persistevano nel loro modo di vedere, gli altri, in numero di 35 si univano alla destra ed al partito moderato di Sverdrup nel dare al potere esecutivo l'autorizzazione di negoziare col governo svedese.

Al Re sembrava quindi tracciata la via che doveva tenere. Non era possibile che un ministero di coalizione. Per quanto semplice però sembrasse una siffatta soluzione, i negoziati coi varii partiti incontrarono delle gravi difficoltà, in causa dell'atteggiamento dei radicali moderati, che esitavano a romperla affatto coi loro colleghi dell'estrema sinistra.

Non ostante questi ostacoli la crisi fu superata e la lista dei membri del nuovo governo addimostrò che il Sovrano si era ispirato al voto del 7 giugno.

Così costituito, il nuovo ministero norvegese si troverà di fronte ad un compito molto difficile. Esso avrà da regolare, di concerto colla Svezia, la questione della rappresentanza diplomatica e molte altre questioni irte di difficoltà. Se non che vi è in Isvezia un partito abbastanza numeroso che non si oppone, in massima, all'idea di fare qualche concessione alla Norvegia sulla questione dei consolati, senza però arrivare al punto da accordare a questo paese un rappresentanza diplomatica distinta, e per poco che gli *ultra* di Cristiania ci mettano della buona volontà, non sarà impossibile al nuovo ministero Hagerup di trovare la base di una riconciliazione tra i due popoli fratelli.

« E conviene augurarlo vivamente — concludono i *Débats* — tanto per un paese che per l'altro, però che entrambi avrebbero a soffrire dal prolungarsi del conflitto attuale ».

Il VI Congresso delle Banche Popolari

Il Congresso tenne ieri le sue due ultime riunioni.

Prima della seduta antimeridiana, dalle ore 7 alle 9 si adunò l'Associazione delle Banche popolari. Vi assistevano i rappresentanti delle Banche popolari associate, che esaminarono ed approvarono i conti consuntivi e preventivi, tributando vivissimi ringraziamenti ed elogi al Presidente, on. Luzzatti, pel modo disinteressato col quale aveva diretto l'Associazione.

L'on. Luzzatti venne confermato, ad unanimità, Presidente e furono pure confermati tutti gli altri colleghi suoi nel Comitato.

A sostituire i due consiglieri uscenti furono proposti dall'on. Luzzatti il senatore Consiglio ed il duca di Quadro, come espressione di affetto verso il mezzodì d'Italia.

Apertasi poscia la seduta il Congresso prese in esame, lodandole, le cassette di risparmio automatiche ideate dall'Artom e attuate anche dalla Banca padovana.

Approvò pure, lodandola, la relazione Delvo sulle lettere di accreditamento fra le Banche popolari nazionali ed estere.

Poscia udì la relazione del Ponti, direttore generale dell'Unione Militare, sul progetto ideato dall'on. Luzzatti e dal Ponti per esportare vino italiano genuino ed a tipi fissi da vendersi alle Società cooperative estere, su campioni da loro preparati.

La discussione fu importantissima. Parlarono, molto ascoltati, fra gli altri gli on. Luzzatti, Pavoncelli, Ponti e Bussali.

Dopo simpatiche parole del sig. Wolff, rappresentante la Cooperativa inglese, che promise di appoggiare presso le Cooperative inglesi il progetto Luzzatti-Ponti, questo fu votato all'unanimità fra grandi applausi, e, su proposta Bussali, furono aperte sottoscrizioni, seduta stante, che si coprirono di firme.

Il Congresso nella seduta pomeridiana discusse e votò l'istituzione di una Banca Nazionale a favore delle Società cooperative di ogni specie e segnatamente di produzione e di lavoro e delle minori Banche popolari, su proposta del relatore Schiratti.

Poscia s'iniziò, con pubblico affollatissimo, la discussione del tema: quale atteggiamento debbano tenere le nostre istituzioni rimpetto al movimento cooperativo cattolico ed alla propaganda socialista.

Il relatore Luzzatti legge e commenta, fra gli applausi dell'assemblea, le seguenti proposte dichiarando con grande fermezza che egli, vincitore o vinto, non avrebbe ammessa alcuna modificazione invocando la concordia di tutti nel campo della cooperazione e respingendo assolutamente l'idea di qualsiasi persecuzione contro i sodalizi cattolici, la cui opera mirabile si deve vincere con opere maggiori intensificando l'azione di propaganda sana della cooperazione non confessionale,

Il Congresso esprime il voto che le Banche popolari e le Casse di risparmio e tutte le altre istituzioni di previdenza persistano ad astenersi da ogni preferenza politica o religiosa nell'esercizio delle loro funzioni, preferenza che indebolendo il solo criterio sano della rettitudine o della idoneità economica, finisce sempre per nuocere alla solidità degli istituti che la praticano; respinge le accuse insussistenti e che sentono nella dirittura della loro coscienza di non meritare di tendenze all'ateismo, alla frammassoneria ecc. quali istituti di credito e di cooperazione nessun programma religioso professando non chiedendo ai loro soci e clienti nessun atto di fede, tranne la prova di essere onesti e laboriosi e nei loro consigli d'amministrazione sedendo insieme uomini delle più diverse opinioni congiunti nel pensiero del bene comune.

Il Congresso fa voti che le nostre associazioni rendano sempre più intensa la loro azione segnatamente nelle campagne, promuovendo agenzie, casse rurali, distillerie cooperative, sindacati per l'esportazione e altre istituzioni somiglianti collegate colle Banche popolari, colle Casse di risparmio, colle cattedre ambulanti del circondario ed addita ciò che si è fatto a Parma all'imitazione dei sodalizi italiani.

Maffi pur dichiarandosi concorde coll'ultima parte dell'ordine del giorno dell'on. Luzzatti ne elimina le due prime non avendo bisogno noi di dichiarazioni o di giustificazioni verso quelli che ci accusano.

Il senatore Griffini domanda che s'interdica il credito da parte degli Istituti pubblici e privati liberali agli Istituti confessionali che cospirano contro l'integrità della patria.

Barbanti dice che non vi sono più che due vie: o il clerica-

lismo o il socialismo e non dubita che vincerà il socialismo cui devono rannodarsi tutti quelli che non vogliono il trionfo del clericalismo.

Nitti distingue la cooperazione aperta dalla chiusa: l'aperta è liberale e socialista. La chiusa è la cattolica.

Quantunque si professi ligio alla più larga tolleranza, tuttavia vorrebbe esclusa dai beneficii della legge la cooperazione cattolica, che insidia la libertà di coscienza.

Dapel, molto applaudito, mantiene l'ordine del giorno del Comitato.

Eccitato a parlare da tutte le parti dell'assemblea sorge, fra una grande attenzione, a concludere l'on. Luzzatti. Respinge l'ordine del giorno Maffi, credendo essenziale che si votino tutte le dichiarazioni del Comitato, che formano un tutto organico. Respinge l'ordine del giorno Griffini perchè ha sapore di persecuzione ed avrebbe carattere di rappresaglia. Respinge l'ordine del giorno Nitti perchè potrebbe risolversi in una specie di inquisizione contro i cattolici per salvare la libertà di coscienza.

Fra vive ovazioni dell'assemblea, l'on. Luzzatti dichiara che non si debbono confondere i settari che cospirano contro la patria, coi cattolici che ad un tempo credono alla loro chiesa ed alla loro patria, i quali, come furono sinora, continueranno ad essere anche nell'avvenire presidio ed ornamento delle nostre istituzioni cooperative, le quali accolgono fraternamente gli onesti che lavorano, i laici come i sacerdoti, nella comune opera del bene.

A grandissima maggioranza l'assemblea respinge tutti gli ordini del giorno e vota integralmente quello dell'on. Luzzatti.

Si delibera di porre un'epigrafe al Liceo Rossini a memoria del Congresso, fra evviva a Bologna, cui risponde il Sindaco.

Presentandosi all'on. Luzzatti un Album sottoscritto dai seicento rappresentanti delle cooperative, l'assemblea s'alza tutta in piedi gridando più volte: *Viva Luzzatti!*

L'on. Luzzatti chiuse il Congresso dichiarando che porrà l'Album fra i più preziosi ricordi della sua vita.

L'assemblea gli rinnova l'ovazione ed il Congresso si scioglie.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. EE. i ministri Morin e M. Ferraris visitarono ieri l'arsenale di Venezia, accompagnati dalle autorità.

Al passaggio della gondola dei Ministri, il piroscafo *Thames*, della *Peninsulare*, issò la bandiera di gran gala ed a poppa le bandiere italiana ed inglese intrecciate.

Nel pomeriggio i Ministri visitarono il porto, la polveriera e la Certosa.

Iersera, S. E. l'on. Ministro Ferraris offrì un pranzo alle principali autorità.

Un dispaccio da Torre del Greco dà la dolorosa notizia della morte avvenuta colà stamane di Ruggiero Bonghi. Di lui diremo domani.

Congresso di medicina interna. — Stamani alle ore 9 1|2 nell'aula magna dell'Università di Roma è stato inaugurato il VI Congresso di medicina interna.

Assistevano numerosi professori di medicina e chirurgia.

Il discorso inaugurale è stato fatto da S. E. l'onor. Baccelli, Ministro della Pubblica Istruzione.

Indi i professori P. Foa ed E. Marigliano hanno fatto importantissime relazioni sul tema: *La sieroterapia* e sulle loro comunicazioni applaudite, vi è stata ampia discussione.

Oggi al congresso vi sono state comunicazioni varie e nelle tornate antimeridiane di domani i professori E. De Renzi ed E. Reale faranno le loro relazioni sul tema: *Il rallentamento della nutrizione.*

Esercitazioni militari. — Il Comando della divisione militare territoriale di Roma, avverte che il 25 corrente saranno, a scopo d'istruzione, eseguiti tiri a salve con artiglierie dal forte Tiburtino.

Tassa tabelle, mostre, vetrine. — Il Sindaco di Roma ha pubblicato un manifesto nel quale si avverte che il 3° ruolo suppletivo dei contribuenti per la tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche con tabelle, mostre, vetrine, tende, tettoie, mensole, giardiniere, ecc., dell'anno 1895, compilato in base alle licenze rilasciate e agli accertamenti fatti di ufficio, trovasi ostensibile presso l'ufficio III (tasse) in Campidoglio, per lo spazio di giorni otto da oggi.

Gl'inscritti sono legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata, ed è loro obbligo di pagarla all'esattoria comunale in una sola rata alla scadenza del 10 novembre prossimo venturo.

Contro gli errori che fossero incorsi nel ruolo, i contribuenti possono reclamare alla Giunta municipale entro il termine di 30 giorni.

Marina militare. — La R. nave *Lombardia* giunse ieri a Barcellona.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Le seguenti navi, della N. G. I., ebbero ieri questi movimenti:

L'*Arno* giunse a Genova proveniente dal Brasile; il *Sempione* da San Vincenzo proseguì per Rio Janeiro e Santos; il *Letimbro* da Penang ha proseguito per Singapore e Hong-Kong; il *Palestina* partì da Massaua per Genova ed a Massaua stessa giunse il *Venezia* da Napoli. Il piroscafo *Regina Margherita* partì da Buenos-Ayres per Barcellona e Genova e l'*Orione* giunse a Montevideo.

— Il piroscafo *Rosario*, della linea La Veloce, ieri, da S. Vincenzo proseguì per il Brasile.

— Alle ore 14 di ieri si riunì alla Capitaneria di porto di Genova la Commissione d'inchiesta sulla collisione fra il *Paraguay* e la *Ekaterina Cuppa*.

Non si è riusciti finora a chiudere la falla d'acqua dell'*Ekaterina Cuppa*.

Nuova Società Economica. — Molti economisti riuniti a Congresso ieri a Bologna deliberarono di fondare una Società Economica Italiana, la quale colleghi tutti coloro che si occupano di studi economici con qualunque indirizzo scientifico.

Stabilirono che la prima riunione avrà luogo a Napoli, nella primavera del prossimo anno.

Congresso nazionale operaio in Venezia. — Al Congresso nazionale operaio — il quale avrà luogo alla sede della Camera del lavoro in Venezia nei giorni 26, 27, 28 ottobre — possono prender parte tutte le società operaie (di mutuo soccorso, resistenza, previdenza, cooperazione ecc.) che non abbiano carattere politico.

Le associazioni, che non avessero avuto invito speciale per mezzo di Circolare del Comitato, devono ritenersi invitate dall'annunzio dei giornali.

La quota d'adesione al Congresso è fissata in L. 5 da pagarsi anticipatamente.

Al Congresso nazionale operaio, farà seguito, nel giorno 29, quello particolare della classe *lavoranti fornai.*

I congressisti potranno visitare l'*Esposizione artistica internazionale* prendendo il biglietto andata-ritorno, che dura dai 5 agli 8 giorni.

Gli Italiani a Londra. — Il Bollettino del Ministero degli Affari Esteri pubblica una statistica approssimativa degli italiani

residenti in Londra, compilata dal regio vice-console Buzzegoli. Il totale presunto degli italiani residenti nella capitale inglese è di 17,660, di cui 10,350 uomini, 2734 donne, 4537 minorenni. Questa statistica indica le professioni e mestieri dei nostri nazionali.

I padroni o venditori ambulanti sono 2000, fra uomini o donne, i camerieri e domestici 2500, i cuochi ed apprendisti, garzoni di cucina, guatteri ed affini sono 2148.

Gli italiani residenti nelle varie città del distretto consolare di Londra ascendono a Birmingham 150, a Brighton 50, a Cowes 4, a Douer 12, a Falmouth 6, ad Harwich 17, ad Ipswich 12, a Kings Lynn 5, a Norwich 7, a Plymouth 15, a Portsmouth 60, a Ramsgate 25, a Southampton 15, a Weymouth 3, ed a Worthingh 9. Totale 449.

ESTERO.

L'esposizione mondiale del 1900. — Scrivono da Parigi: Il commissario generale dell'esposizione mondiale del 1900, ha già compilato il piano finanziario, che sarà quanto prima sottoposto alla approvazione del Parlamento, per l'emissione di 60 milioni in buoni. La sottoscrizione sarà composta di 3,250,000 buoni a 20 franchi l'uno. I sottoscrittori godranno le seguenti facilitazioni: 1° 20 biglietti d'ingresso per l'esposizione; 2° Abbuono del 25 0[0] sui viaggi in ferrovia o vapore e sulle tasse per l'esposizione. Gli stranieri godranno l'abbuono dal confine francese; 3° Compartecipazione alla lotteria dell'esposizione, che avrà 5 vincite di 500,000 franchi e 24 di 10,000 franchi.

Il commercio della Gran Brettagna. — Il movimento del commercio con l'estero della Gran Rrettagna nello scorso mese di settembre, presenta risultati assai favorevoli, mostrando la continuazione di una seria ripresa già constatata nei mesi antecedenti. Le importazioni si sono infatti ragguagliate a Ls. 30,618,854 con l'aumento di Ls. 378,393; e le esportazioni sono ascese a Ls. 19,461,940 in aumento di Ls. 1,862,620 rimpetto al settembre del 1894.

Per i primi nove mesi dell'anno l'insieme delle importazioni si è ragguagliato a Ls. 303,975,839 con una diminuzione di Ls. 662,301; mentre il complesso dell'esportazioni, valutato in Ls. 166,620,437, ha superato di Ls. 5,157,853 la cifra raggiunta nel corrispondente periodo dell'anno 1894.

Necrologio. — Giunge da Nuova York notizia che l'elettricista Franklin Pope è rimasto accidentalmente ucciso mentre maneggiava un apparecchio elettrico di sua invenzione non ancora esperimentato.

Una corrente elettrica di 3000 *volts* lo avrebbe fulminato.

Aveva 55 anni; era stato per molto tempo socio di Edison ed attualmente aveva un grande laboratorio.

Egli inventò nel 1872 l'applicazione dei circuiti elettrici per il controllo automatico dei segnali ferroviari. Era direttore dell'*Electrical Enginer* e collaborava, con articoli tecnici e di scienza popolare, anche in altri giornali.

Le acque del lago di Ginevra a Parigi. — Il Consiglio municipale di Parigi dovrà discutere prossimamente un progetto per condurre le acque del lago di Ginevra alla capitale della Francia, del quale è autore l'ingegnere Duvillard, che ebbe a suo collaboratore l'ingegnere Badois, già capo sezione ai lavori del canale di Suez.

Il lago di Ginevra è collocato a 371 m. sul livello del mare, il che permette di condurne le acque a Parigi con una china media di m. 0.50 per km. e di sollevarle a tale altezza da servire Parigi ed i sobborghi in quasi tutti i punti.

Il progetto comporta la presa di 24 mc. d'acqua per minuto secondo in media, e di 30 mc. al massimo durante l'estate, fornendo così giornalmente da 2,000,000 a 2,500,000 metri cubi. Le acque dovrebbero percorrere 530 km. circa per giungere a Parigi. Non è detto ancora quale sarà la spesa occorrente per questa impresa.

La mortalità nelle principali città del mondo. — L'ultimo fascicolo del « Bollettino semestrale di statistica » edito in Venezia, da quell'ufficio municipale di statistica, pubblica il seguente specchio di confronto della mortalità media annuale nelle principali città italiane e straniere.

Per ogni mille abitanti muoiono a:

Mosca	il 37.4	Firenze	il 21.5
Bombay	» 33.7	Pistoia	» 20.8
Budapest	» 29.4	Dresda	» 20.7
Pietroburgo	» 28.8	Parigi	» 20.3
Trieste	» 28.7	Bologna	» 19.9
Brescia	» 27.5	Filadelfia	» 19.8
Liverpool	» 27.3	Lucca	» 19.7
Dublino	» 27.2	Torino	» 19.6
Napoli	» 27.1	Copenaghen	» 19.4
Ferrara	» 26.3	Bruxelles	» 19.2
Vienna	» 25.6	Lione	» 18.8
Livorno	» 23.8	Pisa	» 18.6
Reggio Emilia	» 23.7	Amsterdam	» 18.4
Milano	» 23.6	Magdeburgo	» 18.3
Monaco	» 23.4	Ravenna	» 16.9
New-York	» 22.9	Berlino	» 16.8
Venezia	» 22.0	Londra	» 16.7
Genova	» 21.6	Roma	» 14.1

Se queste cifre, come dobbiamo ritenere, sono esatte, che resta della troppo famosa leggenda che circonda Roma ed il suo clima malsano, ad udire i più, assolutamente micidiale a udire altri?

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUENOS-AYRES, 20. — Si ritiene quasi certo che il Congresso aggiornerà, all'anno prossimo, il progetto sull'unificazione del Debito pubblico.

Il Presidente della Repubblica è sempre malato. Egli si recherà in campagna per due mesi, durante i quali il generale Roca assumerà l'*interim* della Presidenza.

YOKOHAMA, 21. — Si assicura che il ministro russo nella Corea esiga che il Re, e non suo padre, eserciti il potere sovrano.

In caso contrario egli dirigerà un *ultimatum* alla Corea.

MADRID, 21. — L'impressione dei circoli politici è pessimista riguardo all'attitudine del Governo degli Stati Uniti verso la Spagna per quanto riguarda Cuba.

A Cadice, la processione del Rosario ebbe luogo senza incidenti.

COSTANTINOPOLI, 21. — Il Comunicato ufficiale della Porta, pubblicato dai giornali turchi, tende a raggiungere lo scopo d'impressionare la popolazione maomettana.

Si assicura che il Comunicato non contenga tutte le riforme adottate.

In tutte le chiese armene si fanno prediche raccomandando la calma e facendo rilevare come molte aspirazioni della nazione armena sieno state realizzate.

Si attende anche la pubblicazione di una pastorale del Patriarca Armeno in questo senso.

BERLINO, 21. — Vi fu un grande ricevimento, in onore dei ginnasti reduci dall'Italia.

Occupava il posto d'onore la bandiera colla corona conquistata come premio nel concorso ginnastico di Roma.

I ginnasti reduci da Roma, entrarono nella sala fra indescrivibile entusiasmo. Il Presidente della Società ginnastica berlinese, Hoppe, dette loro il benvenuto.

Alla festa, che riuscì magnifica, intervenne anche, fra le altre

notabilità, l'ex-Ministro Gossler, membro onorario della Federazione ginnastica tedesca.

BERLINO, 21. — Stamane alla presenza dell'Imperatore e dell'Imperatrice, è stata inaugurata solennemente la chiesa commemorativa dell'Imperatore Federico III.

A mezzogiorno i Sovrani assistettero all'inaugurazione del monumento alla defunta Imperatrice Augusta.

NEW-YORK, 21. — Un dispaccio da Fu-Chu al *World* annunzia che quattordici prigionieri, colpevoli di partecipazione negli eccidi di Ku-Cheng, saranno giustiziati oggi.

TANGERI, 21. — Mouley Mohamed, sceriffo dell'Uezzan, è morto.

BERLINO, 21. — La *National Zeitung* annunzia che l'atto finale firmato a Tokio, in conformità alla comunicazione fatta dal Ministro francese degli affari esteri, Hanotaux, nel Consiglio dei Ministri francesi del 19 corr., concerne la Convenzione fra la Germania, la Russia e la Francia da una parte e il Giappone dall'altra, la quale stabilisce le norme per lo sgombro dei Giapponesi dalla penisola di Liao-Tung.

CAGLIARI, 21. — Oggi, alle ore 11, nel territorio di Gonnesa, il Sindaco Orrù e le guardia municipale Pitzeri, dopo lungo conflitto, uccidevano il temuto latitante Loddo Antonio.

BUDAPEST, 21. — La Camera dei Magnati approvò, con 118 voti contro 111, l'articolo 23 del progetto sul libero esercizio della religione, regolante l'uscita dei cittadini dal grembo di una confessione religiosa.

Si approvò indi l'insieme del progetto sul libero esercizio della religione.

Coll'approvazione di questo pregetto, tutte le leggi ecclesiastiche sono votate.

Vivi applausi a Sinistra accolsero la votazione e grande numero di deputati si recarono a felicitare i Ministri.

PARIGI, 21. — Nella riunione della Commissione del bilancio, stasera, il Ministro della Marina, ammiraglio Besnard, dichiarò che il programma del Governo fu modificato in modo da non impegnarsi per una somma superiore agli 83 milioni all'anno. È però indispensabile di mantenere la situazione della Francia nel Mediterraneo e nel Nord.

Indi la Commissione respinse la proposta del relatore Pelletan, di introdurre nel bilancio della marina un'economia di 16 milioni di franchi.

In seguito a questo voto, Pelletan si è dimesso da relatore.

COSTANTINOPOLI, 22. — La Sublime Porta ha confermato, ieri, con una Nota, diretta all'Inghilterra, alla Francia e alla Russia, le riforme convenute riguardo all'Armenia.

MADRID, 22. — Il Ministro degli Stati Uniti ha dichiarato al Ministro degli Affari esteri, duca di Tetuan, che nulla autorizza a credere che il Governo degli Stati Uniti si proponga di riconoscere i Cubani come belligeranti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 21 ottobre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	756.1
Umidità relativa a mezzodì	41
Vento a mezzodì	Nord moderato.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 17.°4. Minimo 6.°9.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 21 ottobre 1895.

In Europa pressione irregolare, molto bassa al N E, massima al N W, depressione nel Mar Jonio estendentesi alla Grecia, Arcangelo 737; Lecce 751; Baviera 765; Ebridi 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito circa 3 mm. in Sicilia, disceso 3 a 4 nelle Puglie e in Terra d'Otranto, circa 2 mm. al N e Centro del continente; venti forti settentrionali al Centro e S, pioggiarelle nell'Umbria e nelle Marche; pioggie abbastanza copiose in Terra d'Otranto, in Calabria e Sicilia, neve sulla Sila e sull'Etna; qualche brinata al N, temperatura alquanto aumentata, mare qua e là agitato lungo coste meridionali e medio Adriatico.

Stamani: cielo sereno al N, coperto o piovoso al S; venti settentrionali forti penisola Salentina, generalmente freschi altrove; barometro a 760 mm. al N, a 757 a Trapani, Roma, Chieti, a 751 a Lecce.

Mare agitato costa media e meridionale Adriatica, mosso o agitato lungo la costa sicula.

Probabilità: venti freschi settentrionali specialmente al S del continente; cielo vario con pioggie al S, sereno in generale al N e Centro; mare agitato lungo le coste meridionali.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 21 ottobre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	18 5	6 1
Genova	sereno	calmo	16 3	11 1
Massa Carrara	sereno	calmo	14 5	6 9
Cuneo	sereno	—	10 4	2 4
Torino	sereno	—	11 0	4 1
Alessandria	sereno	—	12 4	1 8
Novara	sereno	—	12 4	1 8
Domodossola	sereno	—	12 0	2 2
Pavia	sereno	—	13 5	1 9
Milano	sereno	—	12 9	2 3
Sondrio	sereno	—	11 8	2 5
Bergamo	sereno	—	12 5	4 8
Brescia	sereno	—	12 5	4 5
Cremona	sereno	—	11 5	3 7
Mantova	sereno	—	15 6	6 6
Verona	sereno	—	12 5	6 9
Belluno	sereno	—	6 5	1 5
Udine	1/4 coperto	—	10 4	4 8
Treviso	sereno	—	10 9	7 7
Venezia	sereno	calmo	12 0	7 4
Padova	sereno	—	10 3	4 0
Rovigo	1/4 coperto	—	10 5	2 9
Piacenza	sereno	—	11 9	3 4
Parma	sereno	—	10 4	4 4
Reggio Emilia	sereno	—	10 4	4 8
Modena	sereno	—	10 7	4 5
Ferrara	sereno	—	10 1	4 4
Bologna	sereno	—	9 9	3 7
Ravenna	coperto	—	11 4	5 0
Forlì	3/4 coperto	—	9 2	5 4
Pesaro	3/4 coperto	agitato	12 3	7 5
Ancona	1/2 coperto	molto agitato	13 0	8 5
Urbino	coperto	—	6 8	4 2
Macerata	1/4 coperto	—	8 2	5 4
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	11 8	8 5
Perugia	1/4 coperto	—	8 4	5 1
Camerino	coperto	—	5 8	3 0
Pisa	sereno	—	14 0	1 7
Livorno	sereno	calmo	14 0	6 0
Firenze	1/4 coperto	—	11 2	7 5
Arezzo	sereno	—	11 0	6 0
Siena	sereno	—	10 3	5 4
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	14 8	6 9
Teramo	1/2 coperto	—	13 8	4 5
Chieti	piovoso	—	18 7	2 0
Aquila	1/4 coperto	—	10 2	0 8
Agnone	3/4 coperto	—	9 0	2 4
Foggia	coperto	—	14 1	9 0
Bari	3/4 coperto	agitato	15 4	11 1
Lecce	piovoso	—	15 1	10 5
Caserta	1/4 coperto	—	15 8	7 7
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	14 4	9 1
Benevento	3/4 coperto	—	13 8	8 0
Avellino	3/4 coperto	—	11 8	5 1
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	7 0	4 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	11 0	3 2
Reggio Calabria	coperto	agitato	18 0	11 5
Trapani	coperto	agitato	18 4	13 2
Palermo	piovoso	agitato	16 9	10 4
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	19 0	11 0
Caltanissetta	coperto	—	11 0	3 0
Messina	coperto	mosso	16 8	11 8
Catania	3/4 coperto	mosso	16 5	9 7
Siracusa	coperto	mosso	16 1	11 0
Cagliari	sereno	calmo	26 5	9 0
Sassari	sereno	—	15 2	7 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 21 ottobre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,52½ 55 45		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,45 47½	94 45½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200		— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			56 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 20 (2)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 — (3)
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			467 — (4)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			461 — (5)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			369 50 (6)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			687 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			503 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			775 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			67 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			815 — (7)
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1198 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	188½ 188		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			63 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	216½ 17 16¾ 16		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —	(15½ 15		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			279 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			35 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 1,20 — (2) ex L. 2,00 — (3) ex L. 2,00 — (4) ex L. 10,00 — (5) ex L. 10,00 — (6) ex L. 10,57 — (7) ex L. 25,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			88 —
»	250	125	» » - Vita		— —			211 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			290 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			350 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			140 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 75	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	105 37 1/2	105 37 1/2	105 40	105 40	105 40 30	105 37 1/2
2	Londra	90 giorni	— —	26 43 1/2	26 45 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 58	— —	— —	26 58	26 60	26 57 52	26 58
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 30	130 22 1/2	130 15 05	130 30

Risposta dei premi . 29 ottobre

Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 ottobre

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1895

Rendita 5 %	94 85
detta 3 %	57 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	470 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	688 —
» » Mediterranee	500 —
» Banca d'Italia	808 —
» » Romana	350 —
» » Generale.	67 —
» Banco di Roma.	110 —
» Banca Tiberina.	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare.	— —
» » Gas	835 —
» » Acqua Marcia	1200 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	209 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	36 —
» » Immobiliare	66 —
» » Mat. Laterizi.	— —
» » Navig. Gen. Ital.	285 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	154 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	36 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	80 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	335 —
» » Credito Italiano.	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	350 —
» » » 4 %	140 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

19 ottobre 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 3143

Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 3143

Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 25

Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 05

Il Presidente

R. TITTONI.

Per il Sindaco: LEONIERO ROSELLINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.